

DIPARTIMENTO: POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO: Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo – Avezzano – DPD023

Ufficio: Programmazione Faunistico Venatoria ed Ittico Sportiva, Misure di Protezione Passive delle Colture e degli Allevamenti dai Predatori Selvatici, Risarcimento danni da Fauna Selvatica.



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 11 AGO. 2017 Deliberazione N. 439

L'annoil giorno 11 AGO. 2017 del mese di

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente

Dott. Luciano D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI GIOVANNI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. DI MATTEO DONATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO ANDREA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI SILVIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE DINO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO MARINELLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

Daniela Valenza

OGGETTO

Oggetto: Approvazione del Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2017-2018 in applicazione dell'art. 43 della L.R. 28 gennaio 2004 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE:

VISTA la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" emanata in recepimento della Direttiva Uccelli n. 79/409/CEE del 1979 e ss.mm.ed ii.;

VISTA la L.R. n. 10/2004 e s.m.i., "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente" ed in particolare l'art. 43, c. 4;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, sulla base del quale in tutta la comunità in funzione del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione, le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale;

RILEVATO che, allo scopo di orientare le scelte dei diversi Paesi membri in materia faunistico-venatoria, la Commissione Europea ha adottato il documento denominato "Key Concepts of article 7 (4)

L'Estensore
Antonella Gabini
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dr.ssa Antonella Gabini
(firma)


Il Dirigente del Servizio (Vacat)
Dr. Antonio Di Paolo
(firma)

Il Direttore regionale
Dr. Antonio Di Paolo
(firma)

Il Componente la Giunta
Dr. Dino Pepe
(firma)

Approvato e sottoscritto:


Il Segretario della Giunta
F.to Avv. Daniela Valenza
(firma)



Il Presidente della Giunta
F.to Dott. Luciano D'Alfonso
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
BADIA LUCIANO
(firma)

of Directive 79/409/EEC on Periodo of Reproduction and premtial Migration of Humtable Bird Species in the EU”;

VISTO il Reg.reg. n°5 /2014 e s.m.i per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

TENUTO CONTO che l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni;

VISTI i documenti dell'ISPRA denominati “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici” e “Guida per la stesura dei calendari venatori”;

DATO ATTO che la Regione deve provvedere alla emanazione del Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2017-2018 (di seguito Calendario);

RILEVATO che in data 13 aprile 2017 si è provveduto a tal fine ad acquisire l'avviso della Consulta Regionale della Caccia sulla proposta di Calendario venatorio, il cui processo verbale di seduta è pubblicato sul sito della regione Abruzzo sottosezione caccia e pesca;

DATO ATTO che, ai sensi della L. 157/92 art. 18, comma 4, sulla proposta di Calendario è stato richiesto il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale –ISPRA, che lo ha reso in conformità dell'accluso parere allegato 1;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357 del 8 settembre 1997, la proposta di Calendario deve essere altresì sottoposto a valutazione di incidenza ambientale (VINCA);

RILEVATO che:

- il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, con Giudizio n. 2795 del 22/06/2017 (allegato 2), ha espresso parere favorevole sul Calendario, formulando all'uopo alcune prescrizioni;
- con nota DPD023 prot. RA /0179973/17 del 06/07/2017 è stata richiesta la revisione di parte delle prescrizioni riportate nel giudizio reso n. 2795/2017 (allegato 3);
- all'esito del riesame, il Comitato VIA ha accolto una parte delle istanze del Dipartimento, come da Giudizio n°2807 del 25/07/2017 (allegato 4);

DATO ATTO che nella relazione unita come allegato 5 sono specificate sia le modalità di trattazione delle prescrizioni formulate dall'ISPRA sui diversi aspetti del Calendario su cui il predetto Istituto si è soffermato con raccomandazioni puntuali, sia le modalità di recepimento del giudizio VINCA;

RITENUTO per quanto sopra esposto di approvare il Calendario venatorio 2017-2018 unito come allegato 6 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento delle Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto, sottoscrivendolo;

VISTA la LR 14.09.1999 n. 77 e ss.mm.ii.;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

- 1) di approvare il Calendario Venatorio Regionale 2017-2018 (allegato 6);
- 2) Di pubblicare il presente deliberato sul sito internet regionale <http://www.regione.abruzzo.it/caccia>;
- 3) Di dare atto che gli allegati dal n. 1 al n. 6 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Avverso il presente atto è ammesso Ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero amministrativo straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge.

Allegati:

1. parere ISPRA prot. n. 26737/T-A11 del 31/5/2017 ;
2. Giudizio VINCA n. 2795 del 22/06/2017;
3. nota DPD023 prot. RA/0179973/17 del 06/07/2017
4. Giudizio VINCA n°2807 del 25/07/2017;
5. Relazione al calendario venatorio 2017-2018
6. calendario venatorio 2017-2018




REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **439** del **11 AGO. 2017**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Valenza)
BADA LUCIANO

**CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
PER LA STAGIONE 2017-2018**



La presente copia è
conforme all'originale
e si compone di n° **2** *FACIATE*

SOMMARIO

CAPO A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA.....	3
1. APERTURA GENERALE (1 ottobre).....	3
CAPO B) ESERCIZIO ALLA CACCIA – OBBLIGHI - DIVIETI.....	4
1. GIORNATE E ORARI DI CACCIA.....	4
2. CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE.....	4
3. ALLENAMENTO E USO DEI CANI.....	5
4. CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE.....	5
5. OBBLIGHI DEL CACCIATORE.....	5
6. DIVIETI.....	6
CAPO C) ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC), ZONE PATOM.....	6
1. ATTIVITA' VENATORIA ZONA PATOM.....	6
2. ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE SIC E ZPS.....	7
3. PRESCRIZIONI E DIVIETI.....	8
CAPO D) CACCIA ALLA BECCACCIA.....	8
CAPO E) CACCIA ALLA COTURNICE.....	8
CAPO F) AMMISSIONI – TESSERINO UNICO – PIATTAFORMA INFORMATICA.....	9
1. AMMISSIONI.....	9
2. TESSERINO UNICO.....	9
3. AMMISSIONI GIORNALIERE (ex art. 28, co. 16 bis, L.R.10/2004).....	9
CAPO G) PRONTUARIO PERIODI DI CACCIA CALENDARIO VENATORIO 2017/2018.....	11



Nella Regione Abruzzo, sul territorio libero da vincoli di tutela racchiuso negli Ambiti territoriali di caccia (ATC), la stagione venatoria è regolata dalle prescrizioni che seguono:

CAPO A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

1. APERTURA GENERALE (1 ottobre)

Quaglia (*Coturnix coturnix*): dal 1 fino al 30 ottobre 2017.

Fagiano (*Phasianus colchicus*): dal 1 ottobre fino al 30 novembre 2017 con un prelievo massimo di due capi per cacciatore; dal 2 dicembre 2017 al 18 gennaio 2018 la caccia è consentita solo nelle unità territoriali di gestione (aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell'ambito degli ATC) che attuano il monitoraggio standardizzato delle popolazioni, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo che consentono il rispetto del piano programmato. Il piano deve avere il parere favorevole dell'ISPRA. Il prelievo della specie è consentita altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L.157/92, art.18.

Lepre (*Lepus europaeus*): dal 1 ottobre al 14 dicembre 2017; su richiesta della Regione l'ISPRA, indicherà le seguenti aree: a) area di sovrapposizione di popolazioni di lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e lepre europea (*Lepus europaeus*), in cui il prelievo venatorio della lepre europea è vietato; b) area sperimentale di prelievo della lepre europea (*L. europaeus*) in cui è consentito il prelievo della specie con l'obbligo di segnalazione all'ATC, da parte dei cacciatori di ogni capo di lepre abbattuto che dovrà essere esaminato dai tecnici dell'ATC o della Regione con il supporto dell'ISPRA. Nell'area a) e nei comuni dell'area b) è vietato il ripopolamento di lepri.

Volpe (*Vulpes vulpes*): dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017; dal 1 al 31 gennaio 2018 il prelievo è esercitabile attraverso modalità operative di utilizzo dei cani da seguita predisposte dagli ATC sentite la Regione;

Starna (*Perdix perdix*): dal 1 ottobre al 30 novembre 2017; l'avvio del prelievo è subordinato all'attuazione di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani adottati dagli ATC da rendere pubblici attraverso pubblicazione sul profilo internet dell'Ambito e trasmissione alla Regione, entro e non oltre la data del 15 settembre 2017; in caso di mancata predisposizione o pubblicazione dei Piani, la caccia alla specie non è consentita. Il monitoraggio e la reintroduzioni delle popolazioni devono essere conformi al Piano d'azione Nazionale per la starna. La caccia è vietata all'interno delle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzate alla stabilizzazione della specie. Il prelievo alla starna è consentito altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.

Beccaccia (*Scolopax rusticola*): dal 1 ottobre al 10 gennaio 2018 il prelievo è esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui al capo **D-Beccaccia**.

Coturnice (*Alectoris graeca*): dal 1 ottobre al 30 novembre 2017 esclusivamente con le prescrizioni di cui all'**CAPO E-Coturnice**.

Cinghiale (*Sus scrofa*): dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017. La caccia è consentita secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 5 del 27/05/2014 e s.m.i; la caccia di selezione al cinghiale nella Regione Abruzzo può essere attuata con le modalità e le tempistiche di cui al successivo Capo B) punto 4.

Merlo (*Turdus merula*): Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017.

Cesena (*Turdus pilaris*), **Tordo bottaccio** (*Turdus philomelos*), **Tordo sassello** (*Turdus iliacus*): dal 1 ottobre 2017 al 20 gennaio 2018.

Tortora (*Streptopelia turtur*): dal 1 al 30 ottobre 2017 in forma vagante.

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), **Gazza** (*Pica pica*), **Ghiandaia** (*Garrulus glandarius*): dal 1 ottobre 2017 al 20 gennaio 2018; il prelievo è possibile anche in forma vagante; dal 21 al 31 gennaio 2018 esclusivamente in appostamento fisso o temporaneo e senza del cane

Colombaccio (*Columba palumbus*): dal 1 ottobre 2017 al 10 febbraio 2018; dal 21 gennaio al 10 febbraio 2018, solo da appostamento fisso o temporaneo senza l'ausilio del cane con obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia. E' consentito l'uso del piccione d'allevamento, come richiamo vivo nella caccia da appostamento alla specie.



Alzavola (*Anas crecca*), **Fischione** (*Anas penelope*), **Folaga** (*Fulica atra*), **Gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **Germano reale** (*Anas platyrhynchos*), **Marzaiola** (*Anas querquedula*), **Moriglione** (*Aythya ferina*), **Beccaccino** (*Gallinago gallinago*), **Pavoncella** (*Vanellus vanellus*), **Porciglione** (*Rallus aquaticus*): dal 1 ottobre 2017 al 20 gennaio 2018.

Allodola (*Alauda arvensis*): dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017;

CAPO B) ESERCIZIO ALLA CACCIA – OBBLIGHI - DIVIETI

1. GIORNATE E ORARI DI CACCIA

- a. L'attività venatoria, con esclusione della caccia di selezione, si svolge per un massimo di tre giorni settimanali ad esclusione del martedì e venerdì.
- b. La caccia al cinghiale è consentita, ad esclusione di quella di selezione di cui al successivo art. 4, nelle giornate di mercoledì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre e l'ATC può decidere di optare per la formula di tre giornate di caccia a scelta su cinque, ad esclusione del martedì e venerdì.
- c. La caccia a starna, fagiano e lepre è consentita tre giorni settimanali a scelta, con il divieto di esercitare il prelievo il lunedì se continuativo con le due precedenti giornate di caccia del sabato e della domenica.
- d. All'interno dei distretti di gestione della Coturnice il prelievo venatorio di tutte le specie cacciabili è autorizzato a partire dal 1 ottobre 2017.
- e. Dal 21 gennaio fino al termine della stagione venatoria la caccia è consentita esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo da esercitarsi ad una distanza superiore a 500 metri da zone umide frequentate da uccelli acquatici (laghi, bacini artificiali, aree di foce) da pareti rocciose potenzialmente idonee alla nidificazione di rapaci rupicoli.
- f. L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:
 - dal 1 al 28 ottobre : Inizio ore 06:00 / Termine ore 19:00 (termine ora legale)
 - dal 29 ottobre al 15 novembre: Inizio ore 05:30 / Termine ore 17:15 (inizio ora solare)
 - dal 16 al 30 novembre: Inizio ore 05:50 / Termine ore 17:00
 - dal 01 al 15 dicembre: Inizio ore 06:00 / Termine ore 16:40
 - dal 16 al 31 dicembre: Inizio ore 06:00 / Termine ore 16:45
 - dal 01 al 15 gennaio: Inizio ore 06:00 / Termine ore 17:15
 - dal 16 al 31 gennaio: Inizio ore 05:50 / Termine ore 17:45
 - dal 1 al 10 febbraio: Inizio ore 05:50 / Termine ore 17:45
- g. La caccia alla beccaccia ha inizio un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari sopra indicati.

2. CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE

Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 26 della L.R. 10/2004, ogni cacciatore, nei periodi consentiti per ciascuna specie selvatica per ogni giornata di caccia, può abbattere due capi di selvaggina stanziale e 15 capi di selvaggina migratoria, secondo le indicazioni di cui ai successivi punti:

Fauna stanziale:

- **Cinghiale:** n. 2 capi giornalieri;
- **Lepre:** n. 1 capo giornaliero e n. 10 capi stagionali;
- **Coturnice:** 1 capo giornaliero e, per quanto attiene il carniere stagionale, il numero di capi previsto nei piani di prelievo vigenti nei Distretti di gestione per la caccia alla Coturnice;
- **Fagiano e Starna:** n. 2 capi giornalieri di cui di cui n. 15 capi stagionali per il Fagiano e n. 10 capi stagionali per la Starna. NB: per il Fagiano tale limite non si applica nelle Aziende faunistico Venatorie e nelle Aziende Agri Turistico Venatorie.
- **Volpe:** n.2 capi giornalieri e n. 50 stagionali;

Fauna migratoria

- **Tortora:** n. 5 capi giornalieri e n. 20 stagionali;
- **Quaglia:** n. 5 capi giornalieri e n. 25 stagionali;



- **Beccaccia:** n. 3 capi giornalieri fino al 31 dicembre 2017. Dal 1 al 10 gennaio 2018 il prelievo massimo giornaliero non potrà superare i 2 capi; per un massimo di n. 20 capi stagionali
- **Allodola:** n. 10 capi giornalieri e n. 50 stagionali;
- **Colombaccio:** n. 10 capi giornalieri; dal 1° al 10 febbraio 2018 n. 5 capi giornalieri;
- **Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello:** n. 15 capi giornalieri;
- **Merlo:** n. 5 capi giornalieri;
- **Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia:** n. 5 capi giornalieri e n.50 stagionali.
- **Folaga, Gallinella d'acqua, Moriglione:** n.5 capi giornalieri;
- **Beccaccino, Alzavola, Fischione, Germano reale e Marzaiola:** n. 8 capi giornalieri e n. 25 capi stagionali;
- **Porciglione:** n. 2 capi giornalieri e 25 capi stagionali;
- **Pavoncella:** n. 5 capi giornalieri;

3. ALLENAMENTO E USO DEI CANI

- a. Fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 18 della L.R. n. 10/2004, l'allenamento dei cani da caccia è consentito, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un ATC della regione Abruzzo. In conformità a quanto disposto dal comma 9 dell'art. 43 della L.R. 10/2004, l'allenamento dei cani da caccia è consentito nei 30 giorni che precedono l'apertura della caccia. L'allenamento dei cani è consentito nelle aree naturali, lungo i corsi d'acqua, negli incolti, nei boschi e nelle aree coltivate non suscettibili di danneggiamento; sono comunque vietati l'allenamento, l'uso dei cani e lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello in tutto il territorio interessato da colture erbacee intensive specializzate e da seme.
- b. Resta vietata ogni attività di allenamento e utilizzo dei cani nelle giornate di silenzio venatorio di martedì e venerdì e in orari pomeridiani oltre le ore 19:00. L'allenamento dei cani è altresì vietato nelle aree di sovrapposizione delle popolazioni di lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e lepre europea (*Lepus europaeus*) indicate dall'ISPRA.
- c. L'addestramento e l'allenamento dei cani, nei tempi consentiti, possono essere svolti dal cacciatore solo sul territorio dell'ATC nel quale ha diritto all'accesso, in qualità di cacciatore iscritto o ammesso.
- d. I cani utilizzati per l'attività venatoria devono essere registrati all'anagrafe canina.
- e. Nel mese di gennaio l'utilizzo del cane per la ricerca e lo scovo della selvaggina è consentito solo per la caccia alla beccaccia. Per le altre specie cacciabili a gennaio è consentito l'utilizzo del cane solo per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita.

4. CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE

La caccia di selezione è regolata dall'art. 18 della Legge 157/92 e dall'art. 11- quaterdecies, c.5, della Legge 248/2005.

5. OBBLIGHI DEL CACCIATORE

- a. Il cacciatore deve munirsi, prima dell'inizio della stagione venatoria, dell'apposito tesserino unico di abbattimento, valevole per tutto il territorio regionale, rilasciato, a norma dell'art. 19, comma 1, lett. d), della L.R. 10/2004, dall'ATC presso il quale risulta iscritto. Anche per il cacciatore che abbia rinunciato all'ambito d'iscrizione, il tesserino viene rilasciato dall'ambito di appartenenza (residenza o nascita). Per i cacciatori provenienti da fuori regione, che sono ammessi a più ATC, il tesserino deve essere ritirato e riconsegnato in un solo ATC della Regione Abruzzo.
- b. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16-bis, della L.R. 28.01.2004, n. 10, i cacciatori possono rivolgere istanza agli ATC, conforme al modello pubblicato sul sito Web caccia della regione Abruzzo
- c. Entro il termine perentorio del 15 marzo 2018, il cacciatore interessato alla iscrizione per la stagione venatoria successiva deve provvedere al versamento della quota di partecipazione all'ATC di residenza.
- d. Per valutare lo sforzo di caccia, i cacciatori devono segnare sul tesserino d'abbattimento la giornata di caccia effettuata anche se in essa non si è realizzato alcun abbattimento.
- e. Il cacciatore deve annotare, subito dopo l'abbattimento e in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di abbattimento, la data, il numero dei capi abbattuti con indicazione dettagliata della specie ed il comune nel quale è avvenuto l'abbattimento. Nel caso di deposito del capo abbattuto, l'annotazione sul tesserino deve essere cerchiata.
- f. Al fine di tutelare la sicurezza della pratica venatoria, è fatto obbligo ai cacciatori di indossare almeno un capo di abbigliamento (cappello, copricapo, pettorina) ad alta visibilità. L'obbligo non ricorre per quanti praticano la caccia vagante in zone prive di superficie boscata e di macchia, nonché per chi eserciti l'attività venatoria alla fauna migratoria da appostamento fisso o temporaneo esclusivamente all'interno della postazione utilizzata per

l'appostamento. Qualora si cambi postazione o ci si muova ai fini del recupero di un capo abbattuto, andrà invece indossato un capo di abbigliamento ad alta visibilità.

- g. E' fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all' ISPRA - (Via Ca' Fornacetta 9, Ozzano Emilia - Bologna) o alla Regione nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto. Alla comunicazione va allegato, altresì, l'anello tolto all'uccello abbattuto.

6. DIVIETI

- a. E' vietata l'attività venatoria nei periodi e nei territori in cui il terreno sia coperto in tutto o per la maggior parte dalla neve, salvo la caccia a palmipedi e trampolieri di cui al precedente capo A) svolta lungo fiumi, torrenti, laghi e stagni purché non completamente ghiacciati e ad una distanza massima di metri 50 dalle rispettive rive, esclusivamente in appostamento temporaneo e senza l'ausilio del cane con l'obbligo di raggiungere e abbandonare il sito con arma scarica in custodia; in caso di innnevamento prolungato la Regione può sospendere ogni attività venatoria pubblicandone l'avviso sul sito web dell'Ente.
- b. E' vietata l'attività venatoria in corrispondenza delle foci dei fiumi, per una profondità di 500 metri dalla linea della costa e per una fascia pari a 100 metri a destra ed a sinistra dell'asse fluviale.
- c. E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo in tutte le zone umide del territorio regionale. Nel caso di sparo con munizioni con pallini di piombo verso tali aree, deve essere rispettata una distanza minima di 150 metri dall'area stessa. Al fine di sensibilizzare il mondo venatorio sui rischi di avvelenamento da piombo per persone ed animali, si rende obbligatorio il link, alla pubblicazione dell'ISPRA, sui siti della Regione degli ATC.
- d. E' vietato l'utilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo all'interno dell'IBA 115 "Maiella, Monti PIZI e Monti Frentani", ai fini della tutela delle popolazioni di Nibbio reale (*Milvus milvus*) e nei Comuni nel cui territorio ricadono le aree di alimentazione maggiormente importanti della popolazione di Grifone (*Gyps fulvus*): Acciano, Aielli, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Cocullo, Collarmele, Goriano Sicoli, Ortona dei Marsi, Ovindoli, Pescina, e Tornimparte. Fatto salvo a quanto previsto per i comuni ricadenti nei siti Sic elencati al Capo C) punto 2 lettera c.. E' obbligatoria la pubblicazione del Sito IBA 115 nei siti web degli ATC interessati.
- e. Nella caccia agli unguati, ai fini della tutela della salute umana e della conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi, si raccomanda l'utilizzo, nelle armi rigate, delle munizioni prive di piombo.
- f. Al fine di evitare il disturbo sui dormitori di nibbio reale nel territorio dei comuni di Torricella Peligna, Atessa, Roccaspinalveti, Carpineto Sinello, San Buono e Cupello, la caccia al cinghiale in braccata termina alle 14:30.
- g. L'utilizzo della carabina è vietata per la caccia alla volpe.

CAPO C) ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC), ZONE PATOM.

Fatti salvi i territori sottoposti a tutela, nei quali è vietata qualunque forma di caccia, l'attività venatoria nei SIC, nelle ZPS e nelle zone PATOM è consentita nei periodi indicati nei precedenti capi A) e B), per ciascuna specie ivi indicata, eccezion fatta per le indicazioni e prescrizioni dei punti che seguono.

1. ATTIVITA' VENATORIA ZONA PATOM

Il prelievo venatorio nella zona PATOM, distinta in zona ZPE (C1 e C2) e Zona di connessione e allargamento, d'ora in avanti denominata ZPC, individuate nella cartografia reperibile on line sul sito della Regione Abruzzo "Caccia e Pesca Sportiva", è consentito secondo le seguenti disposizioni.

- a. **Cinghiale:** la specie è cacciabile dal 1 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica. Sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni a palla unica. L'esercizio della caccia è consentito con le seguenti modalità:

Zona ZPE C1

caccia in girata con limiere abilitato ENCI;

Zona ZPE C2

caccia collettiva con un solo cane.

Zona ZPC

caccia collettiva con un solo cane. Dal 16 dicembre al 31 gennaio è consentita anche la caccia collettiva con l'utilizzo di tre cani per squadra. La giornata di caccia in forma collettiva con l'utilizzo di tre cani ha inizio con



l'azione di tracciatura dei cani per l'individuazione delle rimesse e dalle ore 9.00 con il posizionamento delle poste, solo successivamente con lo svolgimento della braccata (comma 31 art.1 RR n. 5/2014).

Qualora dal PNALM sia segnalata la presenza di Orso in determinate zone, l'ATC provvede alla sospensione della mini braccata nelle medesime zone

b. Lepre: Zona ZPE e Zona ZPC

La caccia alla lepre è consentita dal 01 ottobre al 14 dicembre 2017 con le medesime prescrizioni di cui al precedente Capo A), ad equipaggi che impiegano massimo due cani da seguita. Possono essere impiegati quattro cani solo se la muta ha il brevetto rilasciato dall'ENCI. E' consentito l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm.)

c. Volpe: Zona ZPE e Zona ZPC

La caccia alla volpe è consentita dal 1 novembre al 31 gennaio 2018, solo durante la caccia di selezione al cinghiale in postazione fissa, in girata o con un solo cane.

d. Coturnice: Zona ZPE e Zona ZPC

La specie è cacciabile dal 1 ottobre al 30 novembre 2017 con le prescrizioni di cui all'All.to C)-Coturnice del presente Calendario e con le seguenti ulteriori prescrizioni: la caccia può essere esercitata nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica; sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate; ciascun equipaggio può utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cerca.

e. Altre specie : Zona ZPE e Zona ZPC

La caccia alle singole specie è possibile con i periodi indicati al precedente Capo A) del presente Calendario e con le seguenti ulteriori prescrizioni: la caccia può essere esercitata con l'ausilio di cani appartenenti a razze da ferma o da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita; sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate.

2. ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE SIC E ZPS

a. Nelle seguenti aree SIC della Provincia de L'Aquila e Chieti in cui è stata accertata la presenza dell'**orso bruno** (*Ursus arctos*) ad esclusione di quelle ricadenti nella zona PATOM, la caccia è consentita con le stesse modalità previste per la Zona ZPE C1 del PNALM del presente capo C, salvo per la lepre per la cui caccia non possono essere utilizzati più di due cani:

- SIC Valle di Amplero, Monte Annamunna, Vallelonga (solo per la parte esterna alla "zona PATOM") (Cod. Natura 2000: IT7110205);
- SIC Boschi fra Civita D'Antino e Monte Cornacchia (solo per la parte esterna "zona PATOM") (Cod. Natura 2000: IT7110205);
- SIC Monte Sirente e monte Velino (Cod. Natura 2000: IT7110206);
- SIC Monte Midia, Monte Faito, Monte Fontecellese, Colle della Difesa (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- SIC Serra Secca-Cima Vallevona (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- SIC Monte Dogana, Monte Padiglione, Cesa Cotta (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- SIC Monna Rosa-Monte Viperella (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- SIC Monte Viglio-Zompo lo Schioppo Pizzo Deta (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- SIC Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde (Cod. Natura 2000: IT71140212).

b. Nelle seguenti aree SIC in cui è stata accertata la presenza del Lanario e/o del Falco Pellegrino, la caccia non è consentita a Gazza, Colombaccio e Cornacchia Grigia, mentre dal 20 gennaio 2018 l'attività venatoria da appostamento deve essere esercitata ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali:

- SIC Cerrete di Monte Arunzo e Monte Arezzo (Cod. Natura 2000: IT7110091);
- SIC Ginepreti a *Juniperus macrocarpa* e Gole del Torrente Rio Secco (Cod. Natura 2000: IT7140117);
- SIC Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde (Cod. Natura 2000: IT7140212);
- SIC Gole di Pennadomo e Torricella Peligna (Cod. Natura 2000: IT7140214);
- SIC Monte Sirente e Monte Velino (Cod. Natura 2000: IT7110206);
- SIC Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara (Cod. Natura 2000: IT7130105)
- SIC Calanchi di Atri (Cod. Natura 2000: IT7120083)



- c. Nelle seguenti aree SIC in cui è stata accertata la presenza del Grifone, la caccia non è consentita con l'utilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo:
- SIC Cerrete di Monte Arunzo e Monte Arezzo (Cod. Natura 2000: IT7110091);
 - SIC Monte Salviano (cod. Natura 2000 IT 7110092)
 - SIC Monte Sirente e Monte Velino (Cod. Natura 2000: IT7110206);
 - SIC Monti Simbruini (cod. Natura 2000 IT 7110207)
- d. Nelle aree SIC e ZPS la caccia al tordo sassello termina al 10 gennaio 2018;
- e. Nelle aree SIC e ZPS la caccia alla beccaccia termina al 31 dicembre 2017
- f. Nelle aree SIC ricadenti in zona ZPC (SIC IT110099; SIC IT 7110100 SIC IT 7110204) la caccia in mini braccata deve essere autorizzata dall'ente gestore dell'area su richiesta degli ATC interessati.
- g. Nella ZPS "Parco Regionale Sirente Velino" la caccia in mini braccata deve essere autorizzata dall'ente gestore dell'area.
- h. Nelle aree SIC presenti all'interno dell'IBA 115 è vietato l'uso delle munizioni al piombo. Gli ATC Chietino Iancianese e Vastese, sono tenuti a pubblicare sul proprio sito le cartine delle suddette aree.
- i. Nelle aree SIC e ZPS è vietata la caccia alla tortora, pavoncella e moriglione.

3. PRESCRIZIONI E DIVIETI

Allenamento e uso dei cani. non è consentito l'allenamento di cani da caccia prima dell'apertura della caccia. I cani impegnati nelle zone di presenza dell'Orso devono essere vaccinati con un vaccino tetravalente comprendente anche il cimurro.

Altri divieti

- ✓ E' vietata la fruizione delle 10 giornate venatorie di cui all'art. 28, comma 16 della L.R. 10/04;
- ✓ E' vietata qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica;
- ✓ E' vietata la caccia nelle aree poste nelle vicinanze delle tane di svernamento dell'Orso segnalate dal PNALM.
- ✓ E' vietata la caccia vagante dal 1° gennaio nei siti SIC e ZPS non ricompresi nella ZPE e nella ZPC

CAPO D) CACCIA ALLA BECCACCIA

Nel periodo di migrazione invernale prenuziale, è fatto obbligo agli ATC di organizzare il monitoraggio della specie, previa predisposizione di piani di monitoraggio nelle aree vocate ed all'interno degli Istituti di protezione istituiti ai sensi della L. 157/92 in collaborazione con ISPRA. L'attività di monitoraggio può essere effettuata esclusivamente da cacciatori esperti, che abbiano seguito attività formative coerenti con le direttive tecniche all'uopo stabilite dall'ISPRA, nel protocollo operativo per il monitoraggio delle popolazioni di beccacce sul territorio regionale. La Regione promuove e stipula, entro il 15 novembre, anche accordi con gli enti gestori delle Aree Protette finalizzati a consentire lo svolgimento dei monitoraggi per valutare lo stato di conservazione delle popolazioni nel periodo di svernamento.

La Regione Abruzzo, provvede a sospendere il prelievo della beccaccia al verificarsi delle condizioni climatiche sfavorevoli indicate dal Protocollo elaborato dall'ISPRA per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia. Il provvedimento di sospensione e di riattivazione del prelievo venatorio è comunicato agli ATC attraverso pubblicazione di apposito avviso sul sito Caccia della regione (<https://www.regione.abruzzo.it/caccia/>)

La caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) è esercitabile esclusivamente con le seguenti prescrizioni :

- a. La caccia può essere condotta esclusivamente con cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita.
- b. Entro il 20 febbraio 2018, in concomitanza con la riconsegna del tesserino di abbattimento i cacciatori che hanno abbattuto beccacce devono consegnare l'ala destra degli esemplari prelevati, all'ATC in cui si è residenti o ammessi per il rilievo dei dati relativi alla classe di età, che dovrà essere effettuato dagli ATC stessi anche con l'ausilio di enti o associazioni specializzate.

CAPO E) CACCIA ALLA COTURNICE

La caccia alla Coturnice (*Alectoris graeca*) è esercitabile dal 1 ottobre al 30 novembre 2017 nei soli giorni di giovedì, sabato e domenica, esclusivamente con le seguenti prescrizioni :

- a. Il prelievo della Coturnice è consentito a partire dal 1° ottobre nei soli Distretti di gestione individuati dalla Regione tramite dettagliate cartografie che saranno rese disponibili sul sito istituzionale degli ATC, sulla base di Piani di abbattimento che abbiano ottenuto il parere favorevole dell'ISPRA e modalità operative predisposti a cura degli ATC sotto il coordinamento tecnico della Regione ai sensi della L.R. 10/2004, art. 30, comma 7;
- b. Nella ZPE del PNALM, nelle zone SIC e ZPS sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate; ciascun equipaggio può utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cerca.



- c. All'atto del prelievo di ogni coturnice il cacciatore è tenuto, oltre alla registrazione dell'abbattimento, ad inviare comunicazione telefonica o SMS all'ATC competente per territorio, specificando i propri dati anagrafici, ora di abbattimento e distretto di gestione sul quale è avvenuto il prelievo.
- d. I cacciatori interessati al prelievo della coturnice e che non vi hanno partecipato nella precedente stagione venatoria, entro il 16 settembre 2017, sono tenuti a comunicare all'ATC in cui sono iscritti o ammessi, a mezzo di specifica scheda di "partecipazione al prelievo di coturnice", i propri dati anagrafici completi di recapito telefonico, su un modello di scheda predisposto congiuntamente dagli ATC e comunicato alla Regione.
- e. Il prelievo della coturnice è consentito ai soli cacciatori che hanno frequentato i seminari formativi sulla specie organizzati dagli ATC, di concerto con la Regione e ISPRA, che sono residenti o nativi nella Regione Abruzzo e che dopo i seminari formativi hanno provveduto alla compilazione e presentazione della scheda di partecipazione al prelievo.
- f. Gli ATC sono tenuti ad aggiornare i dati degli abbattimenti e a darne tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori che partecipano al prelievo, a mezzo pubblicazione sulla piattaforma informatica della Regione, sul sito internet dell'ATC e a mezzo SMS, per evitare lo sfioramento del tetto di prelievo previsto per ogni distretto di gestione. Gli ATC possono inoltre adottare ulteriori provvedimenti finalizzati a comunicare i raggiunti limiti di prelievo.

CAPO F) AMMISSIONI – TESSERINO UNICO – PIATTAFORMA INFORMATICA

1. AMMISSIONI

Gli ATC, qualora risultino ancora posti disponibili dopo l'ammissione dei cacciatori residenti in regione e dopo il raggiungimento della percentuale dell'8% per le ammissioni dei cacciatori fuori regione, possono effettuare ulteriori ammissioni dei cacciatori fuori regione nel rispetto del numero massimo consentito in applicazione dell'indice di densità venatoria.

2. TESSERINO UNICO

- h. È fatto obbligo agli ATC predisporre un tesserino di abbattimento unico, valevole per tutto il territorio regionale, che deve contenere le informazioni minime indicate dalla Regione. Il tesserino deve essere consegnato dall'ATC ai cacciatori iscritti (residenti), ammessi (non residenti in Regione) ai sensi dell'art 28, comma 4 L.R. 10/2004, e deve essere riconsegnato all'ATC che ha provveduto alla consegna.

L'ATC provvede alla consegna del tesserino anche ai cacciatori residenti che hanno rinunciato all'iscrizione allo stesso e che sono stati ammessi in altri ATC.

Per i cacciatori provenienti da fuori regione, che sono stati ammessi a più ATC, il tesserino deve essere ritirato e riconsegnato in un solo ATC della Regione Abruzzo.

Gli ATC della Regione Abruzzo hanno l'obbligo di utilizzare la piattaforma informatica indicata dalla Regione per la raccolta e gestione dei dati degli abbattimenti.

I dati di abbattimento nella piattaforma informatica devono essere inseriti entro e non oltre il 30 aprile 2018.

3. AMMISSIONI GIORNALIERE (ex art. 28, co. 16 bis, L.R.10/2004)

- a) Ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16-bis, della L.R. 28.01.2004, n. 10, gli ATC riservano il 2% del carico venatorio per le ammissioni ivi previste.
- b) Gli interessati rivolgono istanza agli ATC, conforme al modello pubblicato sul sito caccia della Regione, a mezzo fax, raccomandata postale A/R, invio a mezzo posta elettronica, ovvero con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. L'ATC avrà cura di comunicare, a mezzo fax, e.mail o raccomandata A/R, formale accettazione o diniego entro il giorno antecedente la data prescelta, tale comunicazione di accettazione costituisce titolo legittimante l'esercizio del diritto, da esibire, all'occorrenza, agli incaricati della vigilanza.
- c) L'ATC accoglie le istanze nell'ordine cronologico di invio delle stesse, quale risulta dalla loro data di spedizione.
- d) Il cacciatore, in caso di diniego, può reiterare la richiesta con analoga procedura, indicando altre giornate.
- e) Qualora il cacciatore abbia intenzione di rinunciare alla giornata di caccia richiesta ai sensi del presente Capo deve darne comunicazione all'ATC interessato almeno entro le ore 14 del giorno antecedente quello prescelto. In caso di mancata comunicazione della rinuncia entro detto termine, la giornata sarà intesa come fruita, ai soli fini di cui all'art. 28, comma 16, L.R. 10/04.
- f) Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all'inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla "ATC", in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l'ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:



- ATC L'Aquila "01L"
- ATC Avezzano "02L"
- ATC Barisciano "03L"
- ATC Subequano "04L"
- ATC Sulmona "05L"
- ATC Roveto-Carseolano "06L"
- ATC Pescara "07L"
- ATC Chetino-Lancianese "08L"
- ATC Vastese "09L"
- ATC Salinello "10L"
- ATC Vomano "11L"

g) L'annotazione dei capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento unico rilasciato dagli ATC.

h) I Comitati di Gestione, rimetteranno una sintetica relazione alla Regione concernente l'indicazione del numero di cacciatori fruitori del diritto, distribuito per ATC di provenienza, e del numero di capi abbattuti complessivamente per ciascuna specie entro il 30 aprile 2018.

CAPO G) PRONTUARIO PERIODI DI CACCIA CALENDARIO VENATORIO 2017/2018

Specie	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO
Quaglia	dal 01 al 30				
Fagiano	dal 01	al 30	dal 02 ⁽¹⁾	al 18 ⁽¹⁾	
Lepre comune	dal 01		al 14		
Volpe	dal 01		al 31	dal 01 al 31 ⁽²⁾	
Starna	dal 01 ⁽³⁾	al 30 ⁽³⁾			
Beccaccia	dal 01 ⁽⁵⁾			10 ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾	
Coturnice	dal 01 ⁽⁴⁾	al 30 ⁽⁴⁾			
Cinghiale	dal 01		al 31		
Merlo	dal 01		al 31		
Cesena Tordo bottaccio Tordo sassello.	dal 01			al 10 ⁽⁷⁾ al 20	
Tortora	Dal 01 al 30				
Cornacchia grigia Gazza Ghiandaia	dal 01			al 20 dal 21 ⁽⁶⁾ al 31 ⁽⁶⁾	
Colombaccio	dal 01			al 20 dal 21 ⁽⁶⁾	al 10 ⁽⁶⁾
Alzavola, Beccaccino, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola, Moriglione. Pavoncella. Porciglione.	dal 01			al 20	
Allodola	dal 01		al 31		

NOTE

- (1) Prelievo consentito nei soli *Distretti di gestione* dove si realizza il monitoraggio delle popolazioni. Nelle Aziende Agrituristiche-Venatorie il prelievo del Fagiano è consentito nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.
- (2) il prelievo è esercitabile attraverso modalità operative di utilizzo dei cani da seguita stabilite dagli ATC, sentite la Regione.
- (3) La caccia alla starna è subordinata all'attuazione di interventi di gestione e ai piani di prelievo proposti dagli ATC.
- (4) Prelievo è consentito esclusivamente con le prescrizioni del Capo E) Caccia alla Coturnice.
- (5) Prelievo è consentito esclusivamente con le prescrizioni del Capo D) Caccia alla Beccaccia.
- (6) solo in appostamento fisso o temporaneo senza l'ausilio del cane con obbligo di lasciare il sito con arma scarica in custodia.
- (7) solo per il tordo sassello nelle aree ZPS e SIC la caccia termina al 10 gennaio
- (8) all'interno delle aree natura 2000 la caccia alla beccaccia termina il 31 dicembre





Relazione tecnica per la stesura del calendario venatorio stagione di caccia 2017-2018.

PREMESSA

La relazione è stata redatta seguendo l'impostazione della "guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla L. comunitaria 2009, art. 42" trasmessa dall'ISPRA alle amministrazioni regionali. La relazione è stata integrata con i dati aggiornati di alcune pubblicazioni scientifiche dell'ISPRA. Per la specie, il cui periodo di caccia nel calendario venatorio si è discostato dal parere ISPRA, è stato indicato il periodo di prelievo per la regione Abruzzo e le eventuali misure di mitigazione.

LE BASI BIOLOGICHE

L'art. 7 della direttiva stabilisce che gli uccelli selvatici non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale). Questi principi sono motivati da evidenti ragioni biologiche e di conservazione che possono essere sintetizzate come segue.

- Il prelievo di individui nidificanti ha pesanti ripercussioni negative sulla dinamica della popolazione interessata poiché elimina la fonte stessa del reclutamento costituito dalla loro progenie.
- Il prelievo di individui che hanno ancora giovani dipendenti dalle loro cure determina un elevato tasso di mortalità tra questi ultimi, innescando un fenomeno simile a quello descritto al punto precedente.
- Il prelievo di individui durante il ritorno ai luoghi di nidificazione può determinare alterazioni nella struttura delle popolazioni (rapporto numerico tra le classi di sesso e di età) e tende ad eliminare i migliori riproduttori. Infatti in molte specie di uccelli, anche tra quelle cacciabili, la migrazione prenuziale è caratterizzata da un transito anticipato dei maschi rispetto alle femmine e degli adulti rispetto agli immaturi nell'ambito della medesima classe di sesso. Questa strategia tende ad ottimizzare i tempi della riproduzione, facendo sì che, al loro arrivo, le femmine trovino già i maschi insediati nei rispettivi territori, il che consente un inizio immediato delle attività di corteggiamento, accoppiamento e nidificazione. Al tempo stesso, l'arrivo anticipato dei soggetti adulti, più esperti e di norma dominanti rispetto ai giovani, consente a questi ultimi di evitare di confrontarsi con gli adulti nelle fasi di definizione dei confini territoriali, offrendo loro la possibilità di stabilire territori che non interferiscono con quelli di soggetti dominanti. I soggetti che migrano per primi hanno lasciato per primi i quartieri di svernamento in base ad un più precoce raggiungimento delle condizioni fisiche di partenza, oppure hanno migrato più rapidamente dei soggetti che giungono successivamente nelle aree di nidificazione. In termini generali dunque i soggetti che migrano per primi sono caratterizzati da *performances* migliori, e possono quindi essere considerati quelli caratterizzati dai più alti livelli di *'fitness'* riproduttiva. La caccia esercitata anche solo durante le prime fasi della migrazione prenuziale determinerebbe il prelievo proprio delle componenti più importanti dal punto di vista demografico.

ALLEGATO come parte integrante e necessaria della relazione n. **439** del **11 AGO. 2017**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Valenzia)
BABIA LUCIANO



La presente copia è
conforme all'originale
e si compone di n° **12 PAGINE**



LA DEFINIZIONE DEI PERIODI CRITICI

Il testo della direttiva non indica date precise in merito alla stagione di caccia, lasciando agli stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, che tuttavia debbono rispettare i principi appena evidenziati. Allo scopo di orientare le scelte dei diversi paesi, la Commissione Europea ha a suo tempo istituito un comitato scientifico (Comitato Ornis), costituito da esperti ornitologi, che ha ricevuto il compito di stabilire, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale. I risultati del lavoro del Comitato sono riportati nel documento "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU" ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001. I migliori dati della letteratura scientifica disponibile e quelli raccolti direttamente dall'ISPRA hanno rappresentato la base per la definizione dei periodi di riproduzione e di migrazione riferiti all'Italia e contenuti nel "Key concepts document"; essi dimostrano che nel nostro paese per molte specie cacciabili l'inizio della migrazione prenuziale avviene per molte delle specie cacciabili nel nostro Paese già durante il mese di febbraio e per alcune già nel mese di gennaio. Inoltre i recenti mutamenti climatici hanno dimostrato di influenzare i tempi della migrazione degli uccelli, determinando generalmente un anticipo dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione legato ad una partenza più precoce delle aree di svernamento africano (Jonzén et al., 2006).

LA GUIDA INTERPRETATIVA

Più recentemente la Commissione Europea ha prodotto un ulteriore documento, teso a fornire suggerimenti per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria; si tratta della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" che, sebbene non possa essere considerato uno strumento con valore giuridico, come affermato dalla stessa Commissione, rappresenta un utile riferimento dal punto di vista tecnico. In particolare, la predetta guida stabilisce che:

- «La sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione ... omissis» (capitolo 2.7, paragrafo 2.7.2);
- "omissis ... ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia ... omissis ... è ammesso un certo margine di flessibilità ... omissis ... inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni ad un periodo di dieci giorni ... omissis" (capitolo 2.7, paragrafo 2.7.9).

La sovrapposizione tra stagione venatoria e periodo di protezione è stata studiata ed elaborata nel Key Concepts document in base ad un sistema di periodo di dieci giorni (decadi). Se il periodo di divieto di caccia inizia o finisce in una particolare decade, in quella decade vi è una "sovrapposizione teorica" (tra caccia e migrazione pre-nuziale o riproduzione). La "sovrapposizione teorica" è accettata dalla Commissione appunto in senso teorico, ovvero in quanto non dimostrabile con certezza. Nella decade successiva all'inizio del periodo vietato (o precedente alla sua fine) si parla invece di sovrapposizione reale", che non è ammessa (linee guida C.E.2.7.2). L'attività venatoria è dunque ammessa nella decade di sovrapposizione teorica ma strettamente vietata nella decade successiva (quella di sovrapposizione reale). Risulta dunque opportuno valutare le date di apertura e chiusura della stagione venatoria considerando che già in essa sono incluse due decadi di sovrapposizione teorica (una in apertura e l'altra in chiusura).



La guida, inoltre, nel capitolo "rischio di perturbazione" (punto 2.6.22) tratta anche il rischio del disturbo. Questo fenomeno dipende, tra gli altri fattori, dal tipo di caccia praticata, dalla sua intensità, frequenza e durata, dalle specie interessate e dagli habitat utilizzati nonché dalla disponibilità di zone di rifugio alternative.

Per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli durante i periodi di scaglionamento delle date di apertura e di chiusura della caccia occorre quindi tenere pienamente conto della necessità di creare nuove aree di rifugio a silenzio venatorio che consentano agli uccelli interessati di riposarsi e di nutrirsi. Le aree devono essere concepite in modo da assicurare agli uccelli sufficienti opportunità di alimentarsi adeguatamente e la possibilità di svolgere altre attività. Tali aspetti devono essere determinati zona per zona in funzione delle esigenze ecologiche, comportamentali, nutrizionali ed energetiche delle diverse specie cacciabili interessate dallo scaglionamento dei periodi di caccia.

Nella Regione Abruzzo, per la presenza di parchi nazionali, regionali, riserve regionali e siti SIC e ZPS, esiste un'ampia rete di zone di rifugio che occupa più del 50% del territorio regionale. Per questo non si è tenuto conto del parere ISPRA, la quale consiglia la riduzione del periodo di caccia, al fine di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio.

TEMPI DI CACCIA DIFFERENZIATI PER SPECIE NELL'AMBITO DEGLI STESSI "GRUPPI ECOLOGICI"

Un elemento da prendere in considerazione, anch'esso citato nella guida alla disciplina della caccia (§ 2.6.3-2.6.13) quale ulteriore fattore da evitare oltre al disturbo è costituito dal problema delle specie tra loro simili, vale a dire la possibile confusione tra specie cacciabili in un determinato periodo e quelle che, nello stesso periodo risultano protette. Il grado di rischio è assai variabile in funzione delle specie, della stagione (stato della muta), del sesso (nel caso di piumaggi differenti), della propensione a creare gruppi polispecifici, delle condizioni di visibilità e della preparazione dei cacciatori. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto va ricordata, nel contesto italiano la mancanza di una adeguata specializzazione da parte dei cacciatori quale requisito per accedere al prelievo delle specie ornitiche cacciabili.

STAGIONE VENATORIA ED INFLUENZA DELLA CACCIA SULLA DINAMICA DELLE POPOLAZIONI

In ottemperanza ad un basilare principio di dinamica delle popolazioni ed indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Infatti, a parità di pressione venatoria, nella seconda metà dell'inverno la mortalità dovuta alla caccia tende ad essere progressivamente sempre più additiva rispetto alla mortalità naturale e non sostitutiva di questa, come avviene invece durante l'autunno e la prima parte dell'inverno. In altre parole se il prelievo si prolunga oltre la metà dell'inverno aumenta progressivamente la probabilità di sottrarre alla popolazione individui caratterizzati da una crescente speranza di sopravvivenza i quali andranno a formare lo stock nidificante da cui dipende la conservazione e la produttività della popolazione stessa. Di fatto la caccia in periodo tardo-invernale o addirittura all'inizio della primavera è controproducente anche per gli interessi dei cacciatori, che dovrebbero avere a cuore il mantenimento di popolazioni altamente produttive. In diversi casi il meccanismo appena illustrato ha trovato una conferma sperimentale attraverso l'analisi della percentuale relativa di uccelli adulti abbattuti rispetto a quelli giovani mano a mano che il prelievo prosegue durante la stagione di caccia: all'inizio si rileva generalmente una preponderanza di giovani nel carniere mentre il rapporto tende ad invertirsi nella parte terminale della stagione.



Esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92. Questa data estrema di chiusura della stagione venatoria per i migratori è peraltro adottata dalla maggior parte dei paesi europei e, al di fuori dell'Europa, da paesi che hanno un approccio tecnico alla gestione della caccia come il Canada e gli Stati Uniti. Va infine rilevato che anche i paesi dell'Europa mediterranea che in passato adottavano calendari estesi al mese di febbraio stanno progressivamente anticipando la chiusura della stagione di caccia agli uccelli migratori.

CALENDARI VENATORI E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE SPECIE

La stesura dei calendari venatori deve basarsi anche sullo stato di conservazione, generale e locale, delle diverse specie, perché, soprattutto per gli uccelli migratori, la durata della stagione di caccia rappresenta un elemento importante nel determinare la quantità di individui che possono essere abbattuti. Infatti i calendari venatori fissano il carniere giornaliero massimo realizzabile da ciascun cacciatore per ciascuna specie e, a volte, anche quello massimo stagionale, ma per gli uccelli migratori non si verifica ancora oggi una diretta relazione tra il carniere consentito ed i dati di abbondanza anche quando disponibili (ad es. nel caso degli uccelli acquatici).

Per la definizione dello stato di conservazione e le informazioni riguardanti consistenza e *trend* delle popolazioni la Commissione europea ha adottato come testo ufficiale di riferimento il volume "*Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status*" di *BirdLife International*, 2004, edita da *BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 12)*, Cambridge, UK. Esso presenta un'analisi dello stato di conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici presenti in Europa, individuando quelle prioritarie (*Species of European Conservation Concern* o *SPECS*) in modo da poter attuare azioni di conservazione volte a migliorarne lo *status*. In base a questo sistema ciascuna specie è stata assegnata alle seguenti categorie:

SPEC 1: specie presente in Europa e ritenuta di interesse conservazionistico globale, in quanto classificata come gravemente minacciata, minacciata, vulnerabile prossima allo stato di minaccia, o insufficientemente conosciuta secondo i criteri della Lista Rossa IUCN;

SPEC 2: specie la cui popolazione globale è concentrata in Europa, dove presenta uno stato di conservazione sfavorevole;

SPEC 3: specie la cui popolazione globale non è concentrata in Europa, ma che in Europa presenta uno stato di conservazione sfavorevole;

Non-SPEC^E: specie la cui popolazione globale è concentrata in Europa, dove presenta uno stato di conservazione favorevole;

Non-SPEC^C: specie la cui popolazione globale non è concentrata in Europa, dove gode di uno stato di conservazione favorevole.

In linea di principio la caccia alle specie in declino dovrebbe essere sospesa, a meno che non faccia parte di un piano di gestione adeguato che preveda anche la conservazione degli habitat e altre misure in grado di rallentare e di invertire la tendenza al declino.



INDICAZIONI PER LE SPECIE

Di seguito vengono fornite indicazioni per le specie i cui tempi o modalità di caccia di caccia si discostano dal parere ISPRA. I limiti estremi dei periodi definiti nel documento “*Key concepts*” vengono indicati come l’ultimo giorno della decade di riferimento nel caso della fine della riproduzione e dipendenza ed il primo giorno della decade di riferimento nel caso dell’inizio della migrazione prenuziale. I periodi di caccia nella regione Abruzzo per i Tordi sono stati definiti in base a quanto comunicato dall’ISPRA al Ministero dell’Ambiente, con nota prot. 12006/A\$ del 13.03.2017. Nella seconda pagina della suddetta nota l’ISPRA, nel penultimo periodo, scrive: “Quindi, esclusivamente nelle more della disponibilità dei risultati delle prime fasi di fenologia collegate all’atlante per queste due specie di turdidi e prevedendo il contributo innovativo delle indicazioni derivanti dalla definizione di isocrone di movimento nell’ambito dell’intero bacino del mediterraneo, con conseguente possibilità di una nuova determinazione degli attuali contenuti dei KC, ISPRA è del parere che la data di inizio della migrazione di ritorno possa essere posticipata, per tali due specie, di una decade rispetto all’attuale, portandola alla terza decade del mese di gennaio, con possibilità **di prelievo fino al 20 gennaio**. Tale prospettiva verrà applicata da questo Istituto nella espressione dei propri pareri tecnici per la stagione venatoria 2017-2018, e rivalutata a fronte delle prime risultanze che saranno offerte dalle analisi di cui sopra.”.

MIGRATORI TERRESTRI

BECCACCIA *Scolopax rusticola*

A livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 3).

La specie nel 2015 è stata inserita nella categoria Least concern (di minima preoccupazione) a livello europeo sulla base dei criteri di classificazione delle Liste rosse IUCN applicati alle popolazioni nidificanti.

Sul “Rapporto sull’applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008/2012)” pubblicata nel 2015 da ISPRA, viene riportato a pag. 262 che la Beccaccia ha un trend in aumento sia a breve che a lungo termine.

In Italia, inoltre, non sono mai state effettuate analisi scientifiche sull’apparato sessuale (*dosaggio ormonale sulle gonadi*) delle beccacce nel periodo di svernamento sul territorio italiano. Tali studi sono invece stati effettuati in Francia su tipiche aree di svernamento che presentano caratteristiche climatiche analoghe a quelle italiane. I dati francesi dimostrano che l’apparato sessuale delle beccacce non è attivo fino alla terza decade di febbraio. Questo studio ha permesso il prolungamento della data di chiusura della caccia alla beccaccia in Francia al 21 Febbraio, chiaramente con tetti di prelievo ridotti e misure di protezione in caso di ondate di gelo.

La Beccaccia nidifica in Italia in maniera assai scarsa e localizzata, con presenze più frequenti nell’area alpina, pre-alpina e dell’Appennino settentrionale. La popolazione è stimata in 50-150 coppie. La specie è migratrice regolare e svernante.

Nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio complessivamente di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un’efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati. Tale



condizione non è ancora attuata in Italia e pertanto, l'ISPRA, seguendo il principio di precauzione, ritiene opportuno stabilire un caniere prudenziale, in attesa di poter formulare limiti di prelievo supportati dalle suddette statistiche. In questo contesto consiglia di adottare un caniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 3 e 20 capi per cacciatore.

Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 agosto (2° decade di agosto) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 10 gennaio (2° decade di gennaio).

Per l'ISPRA un periodo di caccia compreso tra il 1 ottobre ed il 10 gennaio risulta accettabile, anche se la chiusura della caccia al 31 dicembre è fortemente consigliabile.

Come suggerito dal Piano di gestione europeo (azione prioritaria) va prevista l'introduzione di un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie (nevicata in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), che inducono le beccacce a concentrarsi in aree circoscritte dove divengono particolarmente vulnerabili.

Periodi fenologici del ciclo annuale della Beccaccia tratti dall'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA




Figura 3. Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. *Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.*

Proposta di calendario venatorio

Beccaccia (*Scolopax rusticola*): dal 1 ottobre al 19 gennaio 2016; il prelievo è esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui al capo **D-Beccaccia**.

CAPO D) CACCIA ALLA BECCACCIA

Nel periodo di svernamento e della migrazione prenuziale, è fatto obbligo agli ATC di organizzare il monitoraggio della specie, previa predisposizione di piani di monitoraggio nelle aree vocate ed all'interno degli Istituti di protezione istituiti ai sensi della L. 157/92 in collaborazione con ISPRA. L'attività di monitoraggio può essere effettuata esclusivamente da cacciatori esperti, che abbiano seguito attività formative coerenti con le direttive tecniche all'uopo stabilite dall'ISPRA, nel protocollo operativo per il monitoraggio delle popolazioni di beccacce sul territorio regionale. La Regione promuove e stipula, entro il 15 novembre, anche accordi con gli enti gestori delle Aree Protette finalizzati a consentire lo svolgimento dei monitoraggi per valutare lo stato di conservazione delle popolazioni nel periodo di svernamento.

La Regione Abruzzo, provvede a sospendere il prelievo della beccaccia al verificarsi delle condizioni climatiche sfavorevoli indicate dal Protocollo elaborato dall'ISPRA per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia. Il provvedimento di sospensione e di



riattivazione del prelievo venatorio è comunicato agli ATC attraverso pubblicazione di apposito avviso sul sito Caccia della regione (<https://www.regione.abruzzo.it/caccia/>)

La caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) è esercitabile esclusivamente con le seguenti prescrizioni :

- a. La caccia può essere condotta esclusivamente con cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita.
- b. Entro il 20 febbraio 2018, in concomitanza con la riconsegna del tesserino di abbattimento i cacciatori che hanno abbattuto beccacce devono consegnare l'ala destra degli esemplari prelevati, all'ATC in cui si è residenti o ammessi per il rilievo dei dati relativi alla classe di età, che dovrà essere effettuato dagli ATC stessi anche con l'ausilio di enti o associazioni specializzate.

Parere ISPRA

“Un eventuale prolungamento del periodo cacciabile sino al 10 gennaio, periodo di inizio migrazione prenuziale secondo il documento “Key Concepts”, dovrebbe essere subordinata ad una corretta gestione della specie, basata sui principi di sostenibilità e quindi una pianificazione del prelievo a partire da un'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale, attraverso l'impiego di personale qualificato. A tal proposito si evidenzia che il monitoraggio della specie nel territorio regionale, ivi compresi gli Istituti di tutela a vario titolo istituiti, rappresenta uno strumento indispensabile per colmare le lacune delle informazioni esistenti ad oggi circa distribuzione, consistenza e fenologia della specie, a patto che lo stesso venga pianificato in modo rigoroso e standardizzato in modo da consentire l'acquisizione di informazioni scientificamente attendibili e al tempo stesso limitando il più possibile il disturbo alla beccaccia e alle altre specie non target. Al tempo stesso si evidenzia che i dati acquisiti non risulta siano stati utilizzati al fine della stesura del calendario venatorio.”

Calendario venatorio 2017-2018


Come ricordato in precedenza nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio complessivamente di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati. Tale condizione non è ancora attuata in Italia e pertanto, seguendo il principio di precauzione, L'ISPRA a livello nazionale ritiene opportuno stabilire un carniere prudenziale, in attesa di poter formulare limiti di prelievo supportati dalle suddette statistiche.

La regione Abruzzo dall'anno in corso ha attivato la piattaforma artemide per la raccolta dei dati sui carnieri realizzati. I dati sono stati elaborati a livello regionale, provinciale e per ATC. Nella stagione venatoria considerata (2015-2016), sono stati prelevati in regione n. 3626 capi. I dati della stagione venatoria 2016-2017 sono in fase d'inserimento. Di seguito si riporta un esempio dei dati raccolti.




Regione Abruzzo - stagione venatoria 2015-2016


Totale individui prelevati n. 3626



Dati abbattimenti Beccaccia provincia di L'Aquila stagione venatoria 2015-2016



Dati abbattimenti Beccaccia ATC "Avezzano" stagione venatoria 2015-2016



Per quanto riguarda il monitoraggio della specie nel territorio regionale, ivi compresi gli Istituti di tutela a vario titolo istituiti, durante la fase di svernamento, attraverso l'impiego di personale qualificato, la Regione si è attenuta al "Protocollo operativo nazionale per il monitoraggio della Beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma" dell'ISPRA ed ha coordinato l'attività di censimento svolta dagli ATC. Le relazioni redatte dagli stessi sono state trasmesse all'ISPRA con nota prot. RA/0172013/17 del 26.06.2017. L'ATC "Sulmona" non ha fornito i dati in quanto impossibilitato ad effettuare il monitoraggio per mancanza di aree idonee sul territorio.

Sono stati inoltre acquisiti i dati sulla classe d'età dei capi abbattuti, mediante lettura delle ali riconsegnate dai cacciatori. Di seguito la tabella di lettura suddivisa per ATC.

ATC	Adulti	Giovani
Avezzano	41	82
L'Aquila	10	26
Barisciano	11	16
Subequano	2	11
Roveto car.	3	8
Sulmona	2	10
Pescara	55	99
Vomano	20	38
Salinello	9	69
Chietino-Ian.	108	172
Vastese	Non pervenuti	Non pervenuti
totali	209	515

Da quanto suesposto si evidenzia come la Regione si sia attenuta a tutte le prescrizioni ISPRA: dall'attuazione del monitoraggio, alla raccolta dei dati sui carnieri e sulle ali. Inoltre, è stato previsto nel calendario venatorio anche un carniere prudenziale, giornaliero e stagionale, rispettivamente di 3 e 20 capi per cacciatore.

Per quanto sopra riportato, nel Calendario Venatorio, la chiusura della caccia alla beccaccia è stata prevista al 10 gennaio 2018.

GESTIONE VENATORIA NELLE AREE PATOM

Nel caso dell'Orso marsicano la difficoltà di attuare una strategia comune e sinergica tra i vari Enti che, in materia frammentaria, si occupano di gestione faunistica, viene colmata da alcuni piani d'azione e protocolli di seguito enumerati, i cui contenuti sono stato osservati nella stesura del calendario venatorio proposto:

il "Piano d'azione nazionale per la tutela dell'orso bruno marsicano" (AA.VV. - 2001, quad.cons.natura Min. Amb. e ISPRA) realizzato sulla base delle migliori conoscenze scientifiche sull'orso e di un ampio processo di partecipazione e discussione su obiettivi, metodi e azioni necessarie per garantire il miglioramento dello stato di conservazione della specie nell'Appennino centrale.

Tra le azioni di gestione e conservazione previste dal PATOM (parte III punto 3) l'attività venatoria è uno degli otto punti (azione B1) ricompresi nella gestione dei conflitti. L'obiettivo



è quello di adattare la gestione delle attività venatorie nelle aree di interesse per l'orso con la presenza delle specie. In particolare, il PATOM indica come incompatibile con la presenza dell'orso la modalità di tecnica di caccia al cinghiale in braccata. Il PATOM inoltre sottolinea la necessità di predisporre un'apposita cartografia con l'indicazione delle aree di divieto della caccia alla braccata.

Il protocollo d'intesa per l'attuazione delle azioni prioritarie per la tutela dell'Orso Bruno Marsicano", promosso dal Ministero dell'Ambiente e sottoscritto il 27 marzo 2014 dalle Regioni Abruzzo, Molise, Lazio, dal PNALM e dal Ministero stesso. Tra gli impegni assunti nel protocollo figura anche quello per limitare gli impatti della caccia.

In particolare per la tutela dell'orso, il calendario venatorio 2017-2018, prevede un apposito punto al capo C) - attività venatoria zona PATOM - dove l'area è stata distinta in zona (C1 e C2) e zona di connessione e allargamento denominata ZPC. In queste zone la caccia è praticata con modalità differenti e con tecniche non impattanti per l'orso.

Proposta di calendario venatorio

CAPO C) ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC), ZONE PATOM.

Fatti salvi i territori sottoposti a tutela, nei quali è vietata qualunque forma di caccia, l'attività venatoria nei SIC, nelle ZPS e nelle zone PATOM è consentita nei periodi indicati nel precedente capo B), per ciascuna specie ivi indicata, eccezion fatta per le indicazioni e prescrizioni dei punti che seguono.

1. ATTIVITA' VENATORIA ZONA PATOM

Il prelievo venatorio nella zona PATOM, distinta in zona ZPE (C1 e C2) e Zona di connessione e allargamento, d'ora in avanti denominata ZPC, individuate nella cartografia reperibile on line sul sito della Regione Abruzzo "Caccia e Pesca Sportiva", è consentito secondo le seguenti disposizioni.

a. **Cinghiale:** la specie è cacciabile dal 1 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica. Sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni a palla unica. L'esercizio della caccia è consentito con le seguenti modalità:

Zona ZPE C1

caccia in girata con limiere abilitato ENCI;

Zona ZPE C2

caccia collettiva con un solo cane.

Zona ZPC

caccia collettiva con un solo cane. Dal 16 dicembre al 31 gennaio è consentita anche la caccia collettiva con l'utilizzo di tre cani per squadra. La giornata di caccia in forma collettiva con l'utilizzo di tre cani ha inizio con l'azione di tracciatura dei cani per l'individuazione delle rimesse e dalle ore 9.00 con il posizionamento delle poste, solo successivamente con lo svolgimento della braccata (comma 31 art.1 RR n. 5/2014).

Parere ISPRA

"Per quanto concerne le modalità e i tempi di prelievo del cinghiale nella ZPC, si evidenzia che il TTP "caccia e sorveglianza", sulla base dei dati disponibili sull'uso dell'area da parte di esemplari di Orso bruno marsicano, ritiene che andrebbero utilizzate tutte le possibili cautele volte a minimizzare eventuali disturbi antropici nell'area e, pertanto per coerenza con quanto indicato e adottato nella ZPE andrebbero adottate le stesse modalità di gestione venatoria previste. A parere del "caccia e sorveglianza", condiviso da ISPRA, non appare pertanto



condivisibile l'utilizzo della mini braccata anche alla luce del fatto che la ZPC ricomprende in tutto o in parte siti SIC non indicati nel calendario venatorio 2017-18 nonostante il formulario standard, aggiornato a ottobre 2013, riporti la presenza dell'orso. Infine, coerentemente con quanto indicato dal TTP "caccia e sorveglianza", si concorda con la necessità di ridefinire la zonizzazione adottata in quest'area di connessione (ZPC). Sulla base di informazioni aggiornate relativa alla presenza di orsi e di una opportuna e necessaria interlocuzione con gli Enti deputati al monitoraggio dell'Orso sensu direttiva Habitat"

Calendario venatorio 2017-2018.

Nella proposta di calendario venatorio 2016-2017, è stata aggiunta per l'area ZPC, esterna alla ZPE del PNALM, a seguito del parere ISPRA, la seguente prescrizione:

"L'ATC sospende la caccia collettiva con l'utilizzo di tre cani per squadra nelle zone in cui il PNALM segnala la presenza dell'orso."

Tale prescrizione è compatibile con la presenza dell'Orso in quanto nel periodo considerato per la minibraccata la specie entra nella fase di svernamento (letargo). Solo nel caso di segnalazione da parte dell'Ente deputato al monitoraggio (PNALM) di individui vaganti, gli ATC hanno l'obbligo di sospendere la minibraccata nell'area segnalata dal Parco.

Si precisa infine che con DGR 875/2016 è stata affidata all'ISPRA la predisposizione del nuovo piano faunistico venatoria regionale. Nella stesura del documento si terrà conto di quanto indicato dall'Istituto nel parere al calendario venatorio per una revisione delle modalità di gestione venatoria fino ad ora adottate nelle aree PATOM.

VINCA

In relazione al parere espresso dalla comitato CCR-VIA sul calendario venatorio, nel predisporre il calendario venatorio gli uffici preposti hanno recepito tutte le osservazioni.







ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

*Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente
e per la conservazione della biodiversità*

Prot. n. 26737/T-A11 del 31/5/17

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca
Ufficio programmazione faunistico-venatoria ed ittico-sportiva
PIAZZA TORLONIA 91
67051 AVEZZANO AQ
PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it
e-mail: franco.recchia@regione.abruzzo.it
marialibera.aureli@regione.abruzzo.it

Oggetto: Proposta di calendario venatorio per la stagione 2017-2018.

Come da Vostra richiesta di cui all'oggetto, si trasmette il relativo parere.

Distinti saluti.

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. **439** del **11 AGO. 2017**


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Valenza)
BARDIA LUCIANO

DIPARTIMENTO PER IL MONITORAGGIO E
LA TUTELA DELL'AMBIENTE PER LA
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ
Il Direttore
Dott.ssa Emi Morrone

Emi Morrone



La presente copia è
conferma all'originale
e si compone di n° **5 Fogli**





ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

*Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente
e per la conservazione della biodiversità*

Oggetto: Proposta di calendario venatorio per la stagione 2017-2018.

*Responsabili dell'istruttoria: Dott.ssa Barbara Amadesi (tel.: 051-65.12.204 - e-mail:
barbara.amadesi@isprambiente.it) e Dott.ssa Barbara Franzetti (tel.: - e-mail:
barbara.franzetti@isprambiente.it)*

In riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 122325 dell'08.05.2017, avendo esaminato la proposta di calendario venatorio, si comunica quanto segue.

Secondo la normativa nazionale le Regioni hanno autonomia per quanto concerne la gestione faunistico-venatoria, mentre le tematiche attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura, sanciti dalla legge n. 157/92, rimangono di pertinenza statale. Si vedano al riguardo anche i pronunciamenti su materie specifiche, ma di ampia valenza (come nel caso dell'elenco delle specie cacciabili e dei tempi di caccia) della Corte Costituzionale.

In questo contesto, nell'impostare la formulazione del proprio parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ha ritenuto opportuno analizzare e trattare i diversi aspetti tecnici di competenza. Di seguito vengono quindi formulate alcune valutazioni sui temi affrontati dal provvedimento in oggetto che a parere di questo Istituto non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del quadro normativo vigente; sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

SPECIE CACCIABILI, PERIODI E MODALITÀ DI CACCIA

Uccelli

La legge 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione (art. 18, comma *1bis*), coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/CE.

Al fine di fornire indicazioni circa i periodi cacciabili per le singole specie, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere, coerenti con quanto richiesto dalla Commissione Europea, ISPRA nel 2010 ha provveduto a trasmettere alle Amministrazioni Regionali (con nota prot. n. 25495) il documento "*Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42*", che si allega alla presente. Tale documento è stato redatto sulla base delle informazioni scientifiche direttamente raccolte dall'Istituto e di quelle disponibili in letteratura, seguendo i criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente (legislazione nazionale e direttive comunitarie) ed adottando un doveroso principio di precauzione che subordina l'attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche che rappresentano un bene ambientale per l'intera collettività (legge n. 157/92, art. 1).

Oltre a ciò si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*" e nel documento "*Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU*" (2001), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definiti i periodi di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno dei Paesi membri. Si è inoltre tenuto conto delle valutazioni relative alla data di inizio della migrazione pre-nuziale di Tordo bottaccio e Cesena di cui alla nota ISPRA prot. 12006 del 13.03.2017, che si allega al presente parere.

Ciò premesso, a giudizio di questo Istituto, i periodi e le modalità di prelievo contenute nella proposta di calendario venatorio presentata, relativamente alle specie ornitiche, appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del quadro normativo vigente, fatta eccezione per la chiusura della caccia alla Beccaccia al 10 gennaio. La specie è inclusa nella categoria SPEC 3 ("in declino a livello europeo") in virtù di







ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

*Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente
e per la conservazione della biodiversità*

una contrazione complessiva maggiore del 10% nel periodo 1990 – 2000 (*"Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status"*, BirdLife International, 2004). Nel 2015 la specie è stata inserita nella categoria *Least concern* (di minima preoccupazione) a livello europeo sulla base dei criteri di classificazione delle Liste rosse IUCN applicati alle popolazioni nidificanti. Va tuttavia evidenziato che le popolazioni europee hanno mostrato comunque un decremento non irrilevante, anche se non è risultato sufficientemente rapido da rientrare nella soglia della categoria di minaccia superiore (Vulnerabile). Permane pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie anche in considerazione della forte pressione venatoria a cui è sottoposta e della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la Beccaccia nella seconda metà dell'inverno, in particolare in presenza di avverse condizioni climatiche.

ISPRA ritiene pertanto idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre. Una eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio, periodo di inizio migrazione prenuziale secondo il documento *"Key Concepts"*, dovrebbe essere subordinata ad una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità e quindi una pianificazione del prelievo a partire da un'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale, attraverso l'impiego di personale qualificato.


A tal proposito si evidenzia che il monitoraggio della specie nel territorio regionale, ivi compresi gli Istituti di tutela a vario titolo istituiti, rappresenta uno strumento indispensabile per colmare le lacune di informazioni esistenti ad oggi circa distribuzione, consistenza e fenologia della specie, a patto che lo stesso venga pianificato in modo rigoroso e standardizzato in modo da consentire l'acquisizione di informazioni scientificamente attendibili e al tempo stesso limitando il più possibile il disturbo alla Beccaccia e ad altre specie non *target*. Al tempo stesso si evidenzia che i dati acquisiti sinora non risulta siano stati utilizzati al fine della stesura del calendario venatorio.

Per il **Colombaccio** dal 1° gennaio dovrebbe essere previsto il prelievo in forma esclusiva d'appostamento, mentre per quanto concerne il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio, la data non coincide con il periodo riproduttivo delle specie, indicato nel documento *"Key Concepts"*, la quale è ampiamente diffusa sul territorio nazionale e presenta uno stato generale di conservazione definito sicuro. Inoltre il rischio di confusione con altre specie non cacciabili nel medesimo periodo può essere considerato trascurabile e la modalità di caccia consentita (appostamento fisso o temporaneo) e gli ambienti generalmente frequentati riducono sostanzialmente il rischio di disturbo per altre specie sensibili. Non esistono pertanto elementi tali da considerare l'estensione del periodo di caccia in contrasto con le indicazioni contenute nel documento *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* (§§ 2.6.3-2.6.13; §§ 2.6.1 e 2.6.2) prodotto dalla Commissione Europea.

Al tempo stesso si evidenzia che particolari condizioni climatiche, caratterizzate da basse temperature e abbondanti nevicate, soprattutto nella parte finale dell'inverno, possono portare ad una maggior vulnerabilità delle popolazioni ornitiche, determinata anche da una minore accessibilità a fonti trofiche e un conseguente aumento della mortalità naturale. La stessa *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* (§ 2.6.16) evidenzia come i rischi di perturbazione delle popolazioni ornitiche legati al prelievo venatorio risultino maggiori in periodi in cui gli uccelli hanno difficoltà a soddisfare il loro fabbisogno energetico e nutrizionale, come in presenza di condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli. Conseguentemente si invita codesta Amministrazione a valutare a tempo debito il sussistere di condizioni climatiche e ambientali tali che un'estensione del periodo venatorio al mese di febbraio non rappresenti una potenziale fonte di mortalità additiva per la suddetta specie.

Infine si raccomanda l'adozione per la **Pavoncella** di un caniere massimo stagionale pari a 25 capi per cacciatore, coerentemente con quanto indicato nel documento *"Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"*.







ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente
e per la conservazione della biodiversità

Mammiferi

Cinghiale

Per quanto concerne i tempi previsti per il prelievo selettivo del **Cinghiale** (capo B) punto 4), si evidenzia che il periodo riportato differisce da quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione degli ungulati: cervidi e bovidi" (Raganella et al., 2013). Pertanto, esso non appare tecnicamente condivisibile se non alla luce di precise indicazioni definite da codesta Amministrazione circa gli obiettivi di gestione previsti per questa specie e la chiara indicazione delle aree in cui si intende estendere temporalmente il prelievo selettivo della specie. Pertanto, si evidenzia la necessità di indicare con chiarezza le aree in cui si intende ampliare il prelievo al Cinghiale, per tutte le classi d'età indicate, ed esplicitare gli obiettivi gestionali che si intende perseguire in tali aree.


Per quanto concerne le modalità e i tempi di prelievo del Cinghiale nella ZPC, si evidenzia che il TTP "Caccia e Sorveglianza", sulla base dei dati disponibili sull'uso dell'area da parte di esemplari di Orso bruno marsicano, ritiene che andrebbero utilizzate tutte le possibili cautele volte a minimizzare eventuali disturbi antropici nell'area e, pertanto -per coerenza con quanto indicato e adottato nella ZPE- andrebbero adottate le stesse modalità di gestione venatoria ivi previste. A parere del "Caccia e Sorveglianza", condiviso da ISPRA, non appare pertanto condivisibile l'utilizzo della mini braccata anche alla luce del fatto che la ZPC ricomprende in tutto o in parte 3 Siti d'Importanza Comunitaria (SIC IT110099 "Gole del Sagittario"; SIC IT110100 "Monte Genzana"; SIC IT110204 "Majella sud ovest") non indicati nel Calendario venatorio 2017-18 nonostante il formulario standard, aggiornato a ottobre 2013, riporti la presenza di Orso. Infine, coerentemente con quanto indicato dal TTP "Caccia e Sorveglianza", si concorda con la necessità di ridefinire la zonizzazione adottata in quest'area di connessione (ZPC) sulla base di informazioni aggiornate relative alla presenza di orsi e di una opportuna e necessaria interlocuzione con gli Enti deputati al monitoraggio dell'Orso *sensu* direttiva Habitat (92/43 CE e DPR 357/97). Al riguardo, si evidenzia a codesta Amministrazione l'esistenza di altre aree critiche [il confine nord-orientale della ZPC, nei comuni di Cansano-Campo di Giove- Pacentro (AQ); l'area compresa tra la Majella sud-orientale e il Molise, a nord dei Monti Pizi (CH); l'area esterna al Parco della Majella, che comprende il versante orientale del Morrone e la medi bassa valle dell'Orta (PE); l'area compresa tra i comuni di Rocca Pia, Rivisondoli e Roccaraso] che richiederebbero una revisione delle modalità di gestione venatoria ivi adottate.

FORME DI CACCIA

La caccia vagante non dovrebbe essere prolungata oltre il mese di dicembre. Possono essere previste eccezioni per le aziende faunistico-venatorie, per le aziende agri-turistico-venatorie e per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti principali:

- a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su *status* e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono in maniera negativa sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono direttamente oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;
- b) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa;
- c) difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio.







ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

*Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente
e per la conservazione della biodiversità*

DIVIETO DI PRELIEVO SU TERRENO INNEVATO

Il divieto di caccia "su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve", stabilito dalla legge n. 157/92, art. 21, comma 1, lettera m, risulta funzionale all'esigenza di tutelare le popolazioni faunistiche nel caso in cui condizioni climatico-ambientali particolari possono determinare una maggiore frequenza di abbattimento rispetto a quanto avviene in condizioni ordinarie a causa di una modificazione del comportamento delle diverse specie (concentrazione in pochi siti idonei al reperimento del cibo, maggiori difficoltà di spostamento, ecc.). Va evidenziato che la norma in questione è inserita in un *corpus* normativo in cui il prelievo di fauna selvatica a scopo venatorio è regolamentato dal meccanismo della cosiddetta "caccia programmata" secondo il quale esiste un caniere annuale potenziale per ciascun cacciatore (dato dal numero teorico di capi abbattibili per ciascuna giornata di caccia moltiplicato per il numero di giornate teoricamente utilizzabili secondo le disposizioni del calendario venatorio regionale) che tuttavia non trova alcun riscontro con la reale densità delle popolazioni locali delle specie cacciate. In questo contesto il legislatore ha inserito una serie di divieti, tra cui quello in esame, tendenti appunto ad evitare, sia pure in maniera indiretta, un prelievo eccessivo attraverso la "caccia programmata", escludendo pertanto dal suddetto divieto il prelievo in selezione degli Ungulati.

Fermo restando il divieto di cui all'art. 21, comma 1, lettera n), dal punto di vista strettamente normativo la caccia agli uccelli acquatici da appostamenti situati in corrispondenza di corpi idrici non ghiacciati ma in presenza di suolo innevato non sembrerebbe in contrasto con le disposizioni della legge quadro nazionale. Tuttavia dal punto di vista tecnico si fa presente che durante le ondate di freddo intenso in corrispondenza delle quali si verificano estese nevicate e la temperatura permane a lungo su valori inferiori agli 0°C, gli uccelli acquatici, come la gran parte della fauna selvatica, da un lato devono disporre di maggiori risorse energetiche per far fronte alle condizioni meteorologiche avverse, dall'altro incontrano maggiori difficoltà nel reperimento del cibo. L'esercizio della caccia in questi momenti risulta maggiormente impattante poiché determina un incremento della mortalità legato non solo all'aumento del prelievo diretto, reso più semplice dalla minore mobilità degli animali, ma anche, indirettamente, al disturbo arrecato alla comunità ornitica presente, costretta a impiegare le proprie energie per fuggire anziché per le attività di foraggiamento così importanti per garantire la sopravvivenza in condizioni climatico-ambientali critiche. Seguendo il principio di precauzione, sarebbe pertanto opportuno venga previsto il divieto di caccia anche nei corsi d'acqua perenni durante il verificarsi di estese nevicate, indipendentemente dalla presenza di ghiaccio sulla superficie.

Si allega alla presente una nota relativa ad alcuni aspetti rilevanti ai fini della pianificazione e regolamentazione faunistico-venatoria regionale che poniamo all'attenzione di codesta Amministrazione (Allegato 3).

Rimanendo disponibili a fornire eventuali chiarimenti, s'invisano distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI

(Dott. Piero Genovesi)

n. 3 allegati

BABF/lr

Rif. Int. 22602/2017

Sede amministrativa VIA CA' FORNACETTA 9 - 40064 OZZANO EMILIA BO - FAX 051/79.66.28





**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE****Giudizio n° 2795 del 22/06/2017****Prot n° 2017012612 del 08/06/2017****Ditta proponente** Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca**Oggetto** Calendario Venatorio regionale 2017/2018**Comune dell'intervento** vari **Località****Tipo procedimento** VALUTAZIONE DI INCIDENZA ai sensi del D.P.R. 357/97 (e successive modifiche e integrazioni)**Tipologia progettuale****Presenti** (in seconda convocazione)

Direttore dott. V. Rivera
Dirigente Servizio Tutela Val. Paesaggio e VIA ing. D. Longhi
Dirigente Servizio Governo del Territorio ing. E. Di Marzio (delegato)
Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria
Dirigente Servizio Politiche del Territorio geom. Ciuca (delegato)
Dirigente Politiche Forestali:
Dirigente Servizio Affari Giuridici e Legali
Segretario Gen. Autorità Bacino
Direttore ARTA dott.ssa Di Croce (delegata)
Dirigente Servizio Rifiuti: dott. F. Gerardini
Dirigente delegato della Provincia.
Dirigente Genio Civile AQ-TE
Dirigente Genio Civile CH-PE
Esperti esterni in materia ambientale

Per Copia Conforme all'esemplare in atti,
 composto da n. 24 fasciate
 Dirigente
 Servizio Valutazione Ambientale
 Ing. Domenico Longhi



Firmato
 digitalmente da
 LONGHI
 DOMENICO
 Data: 2017.06.23
 20:29:33 +02'00'

dott. F.P. Pinchera

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
 berazione n. **439** del **11 AGO. 2017**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Avv. Daniela Valenza)
 DANIELA VALENZA



Istruttore

Relazione istruttoria

Si veda documento allegato

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della
 pesca



La presente copia è
 conforme all'originale
 e si compone di n° **24 FASCIALE**

Pagina 1





GIUNTA REGIONALE

per l'intervento avente per oggetto:

Calendario Venatorio regionale 2017/2018

da realizzarsi nel Comune di vari

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio.

Sentite le dichiarazioni in audizione di cui alla documentazione allegata al presente verbale a farne parte e sostanziale.

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

FAVOREVOLE CON LE PRESCRIZIONI SEGUENTI

1. Il calendario venatorio in oggetto dovrà essere adeguato e dare indicazione delle prescrizioni, buone pratiche e divieti previsti dalle misure di Conservazione generali di SIC e ZPS e sito specifiche approvate con DGR n. 279/2017 e di tutte le successive integrazioni e modifiche;
2. Si dovrà dare evidenza sulla pagina istituzionale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ai fini di una loro completa conoscenza ed immediato recepimento, delle misure Sito specifiche dei Siti Natura 2000, che saranno di volta in volta approvate dalla Giunta regionale;
3. Relativamente ai periodi di caccia per la beccaccia il CV è difforme dalle indicazioni di ISPRA, (chiusura al 31 dicembre) si ritiene pertanto di uniformare, all'interno dei Siti Natura 2000, il CV alle suddette indicazioni fissando la chiusura al 31 dicembre;
4. Per i periodi di caccia al tordo sassello si applichino, all'interno dei Siti Natura 2000, le sentenze del Consiglio di Stato 8713/8714 - 2016 (chiusura al 10 gennaio);
5. Sarà resa disponibile nei siti Internet delle Province e degli ATC la pubblicazione del TAR Abruzzo http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rapporto_158_2012_rev2.pdf inerente i rischi di avvelenamento da piombo per persone ed animali;
6. Al fine di tutelare le popolazioni di nibbio bruno e nibbio reale si propone di estendere il divieto di utilizzo di munizioni di piombo nei SIC presenti all'interno dell'IBA 115;
7. Sarà resa disponibile la visione del perimetro dell'IBA 115 e dei SIC ad essa interni nei siti internet degli ATC interessati;
8. La caccia al cinghiale, nelle forme collettiva, nei territori di presenza dei dormitori di nibbio reale, ricadenti nei comuni di: Torricella Peligna, Atesa, Roccaspinaveti, Carpineto Sinello, S. Buono e Cupello, terminerà alle ore 14:30;
9. Lo svolgimento di gare cinofile in SIC (ZSC), ZPS è possibile solo previa VINCA favorevole e autorizzazione dell'Ente Gestore del SIC o ZPS (con Orso in Formulario sono anche esclusi i mesi di ottobre-novembre e marzo);
10. Nelle aree PATOM (ZPE e ZPC) la caccia alle leprie è consentita al massimo con due cani per muta;
11. Nei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) è vietata la caccia alle specie SPEC1 Tortora, Pavoncella, Moriglione. La caccia nei siti Natura 2000 alla Coturnice è consentita solo previa dichiarazione di sostenibilità degli abbattimenti da parte di ISPRA.
12. E' vietato eseguire censimenti/monitoraggi con cani nei Siti ove vi sia l'Orso in Formulario;
13. Al "Capo C", punto 2 "Attività Venatoria nelle Aree SIC", punto a. il titolo del "Capo C" deve fare riferimento a "Siti Natura 2000";
14. Al punto b. di cui al "Capo C", punto 2 "Attività Venatoria nelle Aree SIC" si specifica che la presenza del Lanario e/o del Falco Pellegrino si intende accertata nei Siti Natura 2000 in cui le specie sono elencate in Formulario o nelle misure di conservazione Sito-Specifiche pertanto l'elenco è integrato con i seguenti Siti Natura 2000: SIC IT7130105 "Rupe di Turrialignani e Fiume Pescara" e SIC IT7120083 "Calanchi di Atri";
15. E' vietata nei SIC (ZSC) e ZPS con la specie Orso in Formulario (Capo C punto 2a del CV) e nelle zone PATOM la caccia collettiva al cinghiale con l'utilizzo di più di un cane ("minibraccata");
16. Al Capo C) punto 3: è vietata la caccia nelle aree poste in vicinanza delle tane di svernamento dell'Orso segnalate dal PNALM o da altro Ente Gestore;
17. Così come suggerito dal proponente, al di fuori del SIC Parco Nazionale d'Abruzzo ed in tutta la Zona di Protezione Esterna (ZPE) del PNALM, sono introdotte le limitazioni indicate a pag. 94 dello Studio di Vinca Paragrafo "SIC Parco Nazionale d'Abruzzo";
18. Si ritiene opportuno che il proponente valuti le indicazioni relative alla modalità di caccia al cinghiale proposte.





GIUNTA REGIONALE

dall'ISPRA con nota n 26737/T-All del 31/05/2017 (pag 4) con particolare riferimento alle attività venatorie nella ZPE e ZPC.

I presenti si esprimono all'unanimità.

dott. V. Rivera

ing. D. Longhi

ing. E. Di Marzio (delegato)

geom. Ciuca (delegato)

dott. F. Gerardini

dott.ssa Di Croce (delegata)

dott. F.P. Pinchera

dott.ssa B. Togna

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.



Dichiarazioni rese in audizione, allegate al verbale del Giudizio n. 2795 del 22/05/17 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di

~~FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UFFICIO COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PRELIEVO VERBALE DI IMPLEMENTAZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE~~
nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore del giorno

..... il Sig. FRANCESCO RECCHIA nato a il identificato a mezzo

rilasciato il da che dichiara quanto segue:
~~DIRETTORE REGIONALE ABRUZZO~~

Cetacei:

Le attività di censimento sono coordinate dall'ISRA.
Il prelievo è consentito solo nei distretti di caccia individuati dagli ATC e approvati dal suddetto istituto.

Gli abbattimenti vengono effettuati solo in base a dei piani di prelievo approvati dall'ISRA.

Si procede al prelievo fino al raggiungimento del fido, una volta raggiunto lo stesso nel distretto di caccia. I capi prelevati si conservano dopo.

Il prelievo è consentito in presenza dell'ATC. Possono accedere al prelievo solo i cacciatori forniti

Beccaccia:

È stata inserita nel C.V. la chiusura al 1° gennaio 2018 in quanto la Regione è in possesso dei dati sui censimenti e degli abbattimenti

ZPC:

La caccia con trappole resta nel C.V. in quanto è stata inserita la prescrizione della sospensione della minibraccio

Letto, confermato e sottoscritto.

Francesco Recchia



nelle aree dove il PHM2M riguarda all'ATE che
faremo dell'ORSU.

Si precisa che dal 15 dicembre l'ORSU entra nelle
fasi di sovranamento, con decisioni dimistiche permettendo.

I siti SIC interessati sono IT7110083, IT110100, IT710204.



Dichiarazioni rese in audizione, allegate al verbale del Giudizio n. 2495 del 22/06/17 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di PRESIDENTE STAZIONE ORNITOLOGICA ABRUZZESE ONLUS nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore 12.45 del giorno 22/06/17 il Sig. AUGUSTO DE SANCTIS nato a identificato a mezzo

rilasciato il che dichiara quanto segue:

LA REGIONE ABRUZZO È PRIVA DI PIANO FAUNISTICO NON CI SONO DATI SU MOLTE SPECIE, SIA DI CONSISTENZA SIA DI PRELIEVO (SICURAMENTE FORO, SPARIS SPECIE).

IN PRESENZA DI MANCANZA DI TALI DATI, NON PUÒ ESSERE PREVISTO UN PRELIEVO VISTO CHE LE DIVERSE PRESSIONI CHE IL PRELIEVO SIA SOSTENIBILE.

PER TALI RAGIONI RITENGO CHE DOVBA ESSERE ALCUNO UN APPROCCIO CAUTELATIVO CHIEDENDO CACCA A BECCACCIA E FORDI (SASSANO BOFFACCIO A CASERTA) SECONDO QUANDO IN QUELLO LA SCORSA ANNO DA PAR È CONSIGLIO DI STATO

NON CONOSCIAMO I DATI SUI QUALI L'ISPER HA CAMBIATO IDEA, RITENIAMO PARAZZI IMPORTANTE CON ISPER DA CONTEMPORANEAMENTE UNA CONSULTA ALLA REGIONE PER IL PIANO E I PARERI SUL CALENDARIO

PER UOGLIO, EVITARE DROGHE NELLA ZPC (ZONA COMMISSIONI) ALLUSO DI PIÙ CACCI, COSÌ COME PER LA VULPE

Letto, confermato e sottoscritto.



Dichiarazioni rese in audizione, allegare al verbale del Giudizio n. 2785 del 22/06/2017 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di


MEMBRO COMITATO DI GESTIONE ATC SULLONA
nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore 11.30 del giorno 22.06.2017 il Sig. PETROSICO ANTONIO nato a .. il 29 identificato a mezzo C.I.

rilasciato:

che dichiara quanto segue:

- RICHIESTA ADDESTRAMENTO CANI NEL PERIODO IMMEDIATAMENTE ANTECEDENTE L'APERTURA DELLA CACCIA IN ZPC/PATUM.
- MINI-BACCATA (TRE CANI) NELLA ZPC CON PARTENZA IMMEDIATA ALLA GIRATA (I CANE) NELLE ZONE CON PRESENZA CONCILIATA DI CORSO.
- ACCORDO CON PHAIA SULLE MODALITA' PER LA CACCIA DI SELEZIONE IN ZPE

Letto, confermato e sottoscritto.





Oggetto

Titolo dell'intervento:	Calendario venatorio 2016/2017"
Descrizione sintetica del progetto fornita dal proponente	
Azienda Proponente:	Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della pesca.

Localizzazione del progetto

Comune:	VARI
Provincia:	TUTTE
Altri Comuni Interessati:	-
Località:	
Rif. catastali	

Definizione della procedura

L'intervento è sottoposto alla procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s. m. i.:	NO
L'intervento è sottoposto a Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA):	SI
L'intervento VINCA è di competenza regionale?	SI
La procedura prevede il N.O.BB.AA.:	NO
Il N.O.BB.AA. è di competenza regionale?	NO
Ricade in un'area protetta:	NO
Seleziona la tipologia di area protetta:	NO
È un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004:	NO
S.I.C.	NO
Z.P.S.	NO
Categoria degli Allegati III e IV del D.Lgs. 152/2006	NO

Referenti della Direzione


Titolare Istruttoria:

Ing. Erika Galceddi

Gruppo di lavoro istruttorio

Dr. Pierluigi Centore

Dott.ssa Serena Giabò



SEZIONE I
ANAGRAFICA DEL PROGETTO

I. Osservazioni pervenute

Con nota n. RA/126123/17 del 11/05/2017 il Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della pesca ha inviato il calendario venatorio per l'esame di cui alle Direttive del DPR 357/97 e ss.mm.ii.

Ad integrazione di tale documento, il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha trasmesso al Servizio Valutazioni Ambientali, in data 20/06/2017, con prot. n. RA/0165510/17, la nuova versione del Calendario Venatorio 2017/2018, aggiornata in base al parere ISPRA previsto ai sensi dell'Art. 18 comma 4 della L. 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", pervenuto al Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca in data 31/05/2017 con prot. N. 26737/T - A11.

In data 20 giugno sono inoltre pervenute le Osservazioni alla VINCA del Calendario Venatorio da parte delle Associazioni ALTURA Abruzzo, LIPU Abruzzo e Salviamo l'Orso (prot. ingresso n. 0165939/17) che si allegano alla presente istruttoria al fine di esaminarne i contenuti e valutarne l'accogliibilità.

SEZIONE II
CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA

La presente istruttoria rimanda alla lettura del testo integrale del calendario e dello studio di incidenza relativo:

1. *Premessa*

La normativa di riferimento in Italia per la protezione e conservazione della fauna è costituita dalla Legge 157/92 e s.m.i. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" che recepisce la Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici" - direttiva "Uccelli". Il calendario venatorio, in particolare, trova specifica disciplina nell'art 18 della L. 157/92 che stabilisce, tra l'altro, quali sono le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria.

Il comma 4 stabilisce infatti che le Regioni, sentito l'ISPRA pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario venatorio regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria. [...] L'art. 18 al comma 1 stabilisce quali sono le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria. Il comma 2 dell'art. 18 sancisce che: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le Regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'ISPRA.[...] Il Calendario Venatorio 2017-2018 della Regione Abruzzo (d'ora in poi semplicemente CV) segue sia i principi della L. 157/92, sia la quasi totalità delle indicazioni fornite dall'ISPRA nella "Guida per la stesura dei calendari venatori".

Il punto 4 del capo b) del calendario venatorio 2017-2018 prevede, inoltre, che "La Caccia di selezione alla specie cinghiale è attivata dal 15 giugno 2017 al 14 giugno 2018 con la sola tecnica della postazione fissa, secondo modalità disciplinate con apposita determinazione dirigenziale in conformità al Reg. Reg. n. 5 2014 e s.m.i.. La caccia di selezione è consentita anche su terreni innevati (lett. m dell'art. 21 della L.157/92, con le modalità previste ai commi 80 e 84 del RR 5/2014."

La presente relazione (VINCA) ha il compito di valutare gli effetti del CV e il conseguente svolgimento dell'attività venatoria tra cui la caccia di selezione all'interno dei siti Natura 2000.

2. *Tipologia delle azioni e/o opere.*

Il possibile impatto esercitato dal Calendario Venatorio sui siti Natura 2000 si estrinseca, in pratica, nell'espletamento stesso dell'attività venatoria, con l'abbattimento diretto degli animali. Inoltre sono ipotizzabili altri tipi di disturbi alla fauna, legati all'insieme delle attività connesse alla caccia, come ad esempio l'addestramento cani. Infine si possono ipotizzare generiche alterazioni del territorio e dell'assetto ecologico generale, causate indirettamente dall'attività venatoria, come: il disturbo dovuto agli automezzi.



utilizzati durante l'attività venatoria (molto spesso fuoristrada), oppure all'utilizzo di munizioni contenenti piombo, fino all'abbandono di rifiuti sul territorio (bossoli e altro materiale).

In generale, considerando sia le specie cacciabili, sia quelle protette, si possono dividere i possibili impatti arrecati in due grandi categorie:

- diretti (prelievo tramite attività venatoria e abbattimento diretto)
- indiretti (disturbo recato dall'attività cinofila, avvelenamento da piombo contenuto nelle munizioni e altri disturbi di vario genere). [...]

3. Dimensioni e/o ambito di riferimento

Come già specificato in precedenza la presente VINCA considera l'impatto del CV sulle seguenti aree: ZPS e SIC.

3.1 - Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Le ZPS sono individuate in base all'art. 4 della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli), recepita in Italia attraverso la Legge dell'11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Nella regione Abruzzo, attualmente, sono presenti 5 ZPS, così come illustrato nella seguente Tabella (Tab. 1)

ZONA Z.P.S.	NOME
IT7110132	PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
IT7110128	PARCO NAZIONALE GRAN SASSO MONTI DELLA LAGA
IT7110129	PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
IT7110130	PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO
IT7110207	MONTI SIMBRUINI

Tab. 1

Le prime 4 ZPS ricadono pressochè totalmente all'interno delle omonime aree protette nazionali e regionali. Poiché in esse vige già il divieto di caccia assoluto il CV non trova applicazione e, per questo motivo, non verranno considerate nella presente VINCA.

L'unica ZPS non ricompresa nei confini dei Parchi è la IT7110207 (Monti Simbruini), ma poiché essa coincide perfettamente con l'omonimo SIC (il formulario regionale è identico) verrà considerata solo come SIC e non come ZPS nella presente relazione.

Infine si evidenzia che una parte della ZPS IT7110130 (Parco Regionale Sirente Velino), in base alla L.R. 07/03/2000, non è più ricompresa all'interno dei confini dell'omonimo Parco, pertanto deve essere considerata nella VINCA. Si tratta dell'area denominata "ZPS ex Parco" (Fig. 2). Quest'ultima è estesa per 3190 ettari e rappresenta il 5,4% dell'intera ZPS.

3.2 - Siti di Interesse Comunitario (SIC)

Su 54 SIC presenti nella Regione Abruzzo, 15 ricadono totalmente all'interno di aree protette (copertura SIC 100%), pertanto in essi è vietata totalmente la caccia e non verranno considerati nella presente VINCA.

Sui restanti 39 SIC, che sono totalmente o anche solo parzialmente all'esterno delle aree protette nazionali e regionali, si procederà ad una Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA) sito per sito.

4. Complementarietà con altri progetti

Il Calendario Venatorio 2017-2018 della Regione Abruzzo (CV) interferisce parzialmente con alcuni progetti di conservazione e tutela della natura al livello comunitario. Tra questi possiamo citare il Progetto Natura 2000.



5. *Uso delle risorse naturali*

Durante l'espletamento dell'attività venatoria, non è previsto uso del suolo o utilizzo di acqua, aria, legname o altre risorse naturali, eccezion fatta per il prelievo delle specie cacciabili in base alla L. 157/92.

6. *Produzione di rifiuti*

Nell'espletamento dell'attività venatoria, non si prevede la produzione di particolare rifiuti, eccezion fatta per quei rifiuti come i bossoli dei proiettili esplosi, oppure rifiuti generici come plastica, carta e altri materiali prodotti dai singoli cacciatori durante l'espletamento dell'attività venatoria. Ad ogni modo l'abbandono dei rifiuti è già sanzionato da apposite leggi e non è compito del CV occuparsene.

7. *Inquinamento e disturbi ambientali*

Durante l'espletamento dell'attività venatoria si possono prevedere due tipi di inquinamento:

- *Inquinamento dell'aria derivato dall'utilizzo di automezzi (molto spesso fuoristrada) utilizzati per raggiungere le zone di caccia;*
- *Inquinamento delle catene trofiche derivato dall'utilizzo delle munizioni contenenti piombo.*

Il primo tipo di inquinamento è impossibile da stimare, anche perché è oggettivamente difficile distinguere l'utilizzo dell'automezzo esclusivamente per la caccia, piuttosto che per qualsiasi altra attività umana. Ad ogni modo certamente in alcuni casi, in presenza di habitat tutelati particolarmente sensibili, è possibile prevedere una limitazione nell'utilizzo dei mezzi a motore, ad esempio chiudendo alcune strade secondarie (comunali o interpoderali) che permettono l'accesso a luoghi caratterizzati da elevata naturalità. Tuttavia tali disposizioni non possono essere contemplate all'interno del CV, ma piuttosto devono essere previste nei Piani di gestione di SIC, ZPS, Parchi e Riserve.

Da questo punto di vista la Regione Abruzzo, sensibile al problema, ha introdotto tramite il CV il divieto assoluto di utilizzo dei pallini di piombo in tutte le zone umide del territorio regionale (quindi anche al di fuori di SIC e ZPS).

Relativamente ai disturbi ambientali si può prevedere una tipologia di disturbo alla fauna, sia protetta che non protetta, legata all'attività cinofila che si svolge, sia in periodo antecedente la stagione venatoria (addestramento cani) sia durante la stagione stessa (utilizzo del cane durante l'attività venatoria come ausiliario del cacciatore). Per mitigare tale disturbo è possibile da un lato restringere il periodo pre-caccia, previsto per l'attività di addestramento cani, dall'altro limitare il numero di cani per cacciatore, fino a vietare totalmente l'utilizzo dei cani in aree particolarmente delicate da un punto di vista ambientale. Anche in questo caso il CV ha correttamente previsto l'addestramento cani un mese prima dell'apertura della stagione venatoria, nonché una regolamentazione molto stringente del numero di cani per cacciatore all'interno delle aree marginali del PATOM, fino a prevedere il divieto di utilizzo dei cani all'interno delle aree centrali del PATOM stesso. Inoltre sono state stabilite regole molto rigide in tali aree anche per l'organizzazione delle "gare cinofile".

8. *Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e tecnologie utilizzate*

Nessun effetto di incidenza è previsto durante la realizzazione del CV, ovvero dell'espletamento dell'attività venatoria.

9. *Descrizione dell'ambiente naturale interessato*

È effettuata una dettagliata descrizione dell'ambiente naturale di tutti i siti SIC e ZPS direttamente interessati dalle possibili interferenze col CV. Le descrizioni di SIC e ZPS sono state tratte direttamente dai relativi formulari regionali e dallo studio "criteri e indirizzi per l'elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali" della SOA.

Si specifica che, relativamente all'elenco delle specie tutelate dai singoli SIC e ZPS, sono state considerate solo le specie di: uccelli e mammiferi, le uniche che potrebbero avere interferenze negative con l'applicazione



10. Interferenze sulle componenti abiotiche

Non sono previsti impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli. Non è altresì previsto inquinamento, anche temporaneo, delle falde, dei corpi idrici e del sistema idrogeologico generale. E' ipotizzabile solo un generico inquinamento dell'aria, dovuto agli automezzi utilizzati per raggiungere le zone di caccia. Tale tipo di inquinamento è praticamente impossibile da quantificare poiché è estremamente difficile distinguere l'utilizzo degli automezzi solo per la caccia rispetto a tutte le altre attività umane.

11. Interferenze sulle componenti biotiche e connessioni ecologiche

Non sono previste interferenze su flora e vegetazione, né la compromissione degli habitat tutelati all'interno dei siti Natura 2000. Altresì non sono previste interferenze significative sulla fauna non omeoterma.

Il principale impatto dell'attività venatoria all'interno di un sito Natura 2000 interessa esclusivamente la fauna omeoterma, e consiste, ovviamente, nel prelievo venatorio stesso, ovvero l'abbattimento diretto di uccelli e mammiferi.

Tale impatto, come già specificato precedentemente (Cap. 2, pag. 7), viene però esercitato "esclusivamente" sulle specie cacciabili in base alla L. 157/92 e non interessa in alcun modo le specie protette dalla legge e tutelate anche da SIC e ZPS. Per tale motivo non verrà considerato.

Invece è possibile ipotizzare interferenze di altra natura, ovvero una serie di impatti indiretti, derivanti dall'espletamento dell'attività venatoria all'interno di un sito Natura 2000. Tali impatti interessano sia le specie cacciabili che quelle protette, e possono essere così schematizzati:

IMPATTO 1: avvelenamento da piombo contenuto nelle munizioni

IMPATTO 2: disturbo dovuto all'attività cinofila

IMPATTO 3: disturbo dell'orso in tana dovuto allo sparo con carabina nel caso della caccia di selezione

IMPATTO 4: disturbo dovuto all'impiego del cane da traccia per il recupero dell'animale ferito

IMPATTO 0: se nei formulari regionali non compiano: rapaci, galliformi, uccelli nidificanti a terra, Orso (*Ursus arctos*) e Lupo (*Canis Lupus*)

Questi impatti vengono di seguito analizzati, sito per sito (Tabb. 3 e 4) in relazione all'elenco di specie tutelate dai siti stessi (vedi schede dei singoli SIC e ZPS, Cap. 9 Pagg 18-89 della VInCA).


Oltre alla definizione del tipo di impatto le seguenti tabelle (Tabb. 3 e 4) esprimono anche una valutazione del rischio, commisurata sia alle specie tutelate (vedi Cap. 9, Pagg 18-89), ma anche e soprattutto alla percentuale di sito protetto.

Le categorie di rischio sono così schematizzate in base alla percentuale di sito protetto:

- ALTO: fino al 30%
- MEDIO: dal 30% al 60%
- BASSO: dal 60% al 90%
- MINIMO: oltre il 90%
- NULLO: se, indipendentemente dalla percentuale di copertura del sito, si registra: IMPATTO 0

CODICE	DENOMINAZIONE ZPS	% ZPS Protetta	RICADENTE IN AREA PROTETTA	TIPO DI IMPATTO	RISCHIO
IT7110130	Sirente Velino	95%	Parco Regionale Sirente Velino	1,2,3 e 4	MINIMO

Tab. 3




Istruttoria Tecnica
ProgettoValutazione di Impatto Ambientale -V.I.A.
CALENDARIO FAUNISTIVO VENATORIO

CODICE	DENOMINAZIONE SIC	% SIC Protetta	RICADENTE IN AREA PROTETTA	TIPO DI IMPATTO	RISCHIO
IT7110086	Doline di Ocre	0%	NO	2	ALTO
IT7110088	Bosco di Oricola	0%	NO	1	NULLO
IT7110089	Grotte di Pietrasecca	45%	Riserva Naturale Regionale Grotte di Pietrasecca	0	NULLO
IT7110090	Colle del Rascito	45%	Parco Regionale Sirente-Velino	2 e 4	MEDIO
IT7110091	Monte Arunzo e Monte Arezzo	0%	NO	1 e 2	ALTO
IT7110092	Monte Salviano	84%	Riserva Naturale Regionale Monte Salviano	0	NULLO
IT7110097	Fiumi Giardino - Sagittano - Aterno Sorgenti del Pescara	46%	Riserva Naturale Regionale Sorgenti del Pescara	2	MEDIO
IT7110099	Gole del Sagittano	33%	Riserva Naturale Regionale Gole del Sagittano	1, 2, 3 e 4	MEDIO
IT7110100	Monte Genzana	52%	Riserva Naturale Regionale Monte Genzana	1, 2, 3 e 4	MEDIO
IT7110101	Lago di Scanno ed emissari	0%	Parco naturale nella ZPE del PNALM	0	NULLO
IT7110103	Pantano Zittola	0%	NO	0	NULLO
IT7110104	Cerrete di Monte Pagano e Feudozzo	0%	NO	2, 3 e 4	ALTO
IT7110205	Parco Nazionale d'Abruzzo	70%	Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e relativa ZPE	1, 2, 3 e 4	BASSO
IT7110206	Monte Sirente e Monte Velino	82%	Parco Regionale Sirente-Velino	1, 2, 3 e 4	BASSO
IT7110207	Monti Simbruini	0%	NO	1, 2, 3 e 4	ALTO
IT7110208	Monte Calvo e Colle Macchialunga	0%	NO	2	ALTO
IT7120022	Fiume Mavone	0%	NO	0	NULLO
IT7120081	Fiume Tordino (medio corso)	0%	NO	0	NULLO
IT7120082	Fiume Vomano (da Cusciano a Villa Vomano)	0%	NO	0	NULLO

IT7120083	Calanchi di Atri	33%	Riserva Naturale Regionale Calanchi di Atri	0	NULLO
IT7140106	Fosso delle Farfalle (subitorale chietino)	64%	Riserva Naturale Regionale Grotta delle Farfalle	0	NULLO
IT7140107	Lecceta litoranea di Torino di Sangro e Foce del fiume Sangro	32%	Riserva Naturale Regionale Lecceta di Torino di Sangro	2	MEDIO
IT7140108	Punta Aderci - Punta della Penna	90%	Riserva Naturale Regionale Punta Aderci	2	MINIMO
IT7140110	Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo)	0%	NO	0	NULLO
IT7140111	Boschi ripariali sul fiume Osento	0%	NO	1 e 2	ALTO
IT7140112	Bosco di Mozzagrogna (Sangro)	0%	NO	1 e 2	ALTO
IT7140115	Bosco Paganello (Montenerodomo)	0%	NO	1,2,3 e 4	ALTO
IT7140116	Gessi di Gessopalena	0%	NO	1 e 2	ALTO
IT7140117	Ginepri a Juniperus macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco	0%	NO	1 e 2	ALTO
IT7140118	Lecceta di Casoli e Bosco di Colleforeste	0%	NO	1 e 2	ALTO
IT7140121	Abetina di Castiglione Messer Marino	0%	NO	1 e 2	ALTO
IT7140123	Monte Sorbo (Monti Frentani)	0%	NO	1 e 2	ALTO
IT7140126	Gessi di Lentella	0%	NO	2	ALTO
IT7140127	Fiume Trigno (medio e basso corso)	0%	NO	1 e 2	ALTO
IT7140210	Monti Frentani e fiume Treste	0%	NO	1 e 2	ALTO
IT7140211	Monte Pallano e lecceta d'Isca d'Archi	0%	NO	1 e 2	ALTO
IT7140212	Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde	25%	Riserva Naturale Regionale Abetina di Rosello + Riserva Naturale Regionale Cascate del Verde	1,2,3 e 4	ALTO
IT7140214	Gole di Pennadomo e Torricella Peligna	0%	NO	1 e 2	ALTO
IT7140215	Lago di Serranella e Colline di Guarenna	27%	Riserva Naturale Regionale Lago di Serranella	1 e 2	ALTO

Tab. 4



12. Misure di mitigazione previste

Per ridurre a zero il rischio di avvelenamento da piombo negli uccelli, dovuto alle munizioni utilizzate con l'attività venatoria, sarebbe necessario introdurre in tutti i SIC e le ZPS, ma, nell'ottica anche di salvaguardare l'intera rete ecologica, su tutto il territorio regionale, il divieto del munizionamento contenente piombo.

In realtà tale disposizione, come già specificato in precedenza, non può essere imposta dal CV perché attualmente risulta molto difficile reperire sul mercato tali tipi di munizionamento. Oltretutto non tutte le munizioni senza piombo sono compatibili con tutti i tipi di armi da fuoco. Pertanto l'introduzione di questo principio, da un anno all'altro all'interno del CV, significherebbe per molti cacciatori l'impossibilità di esercitare l'attività venatoria nell'anno in corso, ledendo un diritto garantito loro L. 157/92. Del resto anche la Convenzione di Ramsar e l'accordo AEW, sottoscritti dall'Italia, impegnano gli Stati ad una "riduzione graduale" delle munizioni contenenti piombo con munizioni alternative. Quindi bisognerà senz'altro in futuro raggiungere tale obiettivo, però "gradualmente".

Bisogna poi sottolineare che il problema del "saturnismo" negli uccelli si manifesta con ingenti quantità di piombo assunte dall'ambiente circostante, mentre le già descritte modalità di assunzione di piombo derivante dall'attività venatoria: dei rapaci attraverso l'ingestione di carcasse e dei galliformi tramite grit, hanno in realtà un'incidenza molto bassa. Infatti gli animali abbattuti durante la caccia normalmente vengono prelevati dallo stesso cacciatore, quindi le carcasse lasciate in ambiente, contenenti piombo, rappresentano solo una piccolissima percentuale degli animali abbattuti durante l'attività venatoria. Inoltre c'è bisogno di un'elevata quantità di pallini di piombo, liberati in ambiente, affinché sia alto per i galliformi il rischio di assumerli tramite grit, e tali concentrazioni possono verificarsi solo in ambienti particolari, dove si concentra un elevato numero di cacciatori in poco spazio, come ad esempio le zone umide. Sul resto del territorio tale problema è notevolmente diluito.

L'unico correttivo che è possibile introdurre con il CV 2012-2013, relativamente alla mitigazione di questo problema, è il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo in ambienti particolarmente delicati dal punto di vista ecologico, come ad esempio le zone umide, dove, tra l'altro, l'impatto risulta maggiore per quanto appena detto.

Tale divieto deve rispettare quanto specificato nel D.M. 17/10/2007: "...divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali: laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne...".

Si specifica che, qualsiasi estensione di questo divieto al di fuori delle "zone umide", così come definite nel sopra citato D.M. 17/10/2007, è consigliabile in alcuni casi, come ad esempio nelle zone di presenza di rapaci necrofagi come: il Grifone (*Gypus fulvus*) o il Nibbio reale (*Milvus milvus*). Il rischio derivante dall'impatto dall'attività cinofila, sia in periodo antecedente la stagione venatoria (addestramento cani), sia durante la stagione venatoria stessa, può efficacemente essere ridotto posticipando la data di inizio dell'addestramento cani dopo la metà di agosto. Invece, in casi particolari, ad esempio nelle aree interessate dalla presenza dell'Orso (*Ursus arctos*), all'interno del CV, si possono prevedere limitazioni del numero di cani per cacciatore, fino all'adozione di forme di caccia che non prevedano l'utilizzo dei cani.

Nella caccia di selezione è previsto su tutto il territorio regionale il divieto di munizionamento al piombo. Il rischio derivante dall'impiego dei cani da traccia è pressoché nullo in quanto i cani vengono condotti con la lunga. I cani sono tutti abilitati ENCI.

Di seguito verranno elencate, sito per sito, le misure di mitigazione previste al fine ridurre al minimo gli impatti derivanti dall'attività venatoria sulle specie tutelate dai SIC e dalle ZPS interessate. [NOTA: Si riportano soltanto i Siti per i quali sono state previste misure di mitigazione]

ZPS SIRENTE VELINO

Poiché il 95% del suo territorio ricade all'interno dell'omonimo Parco Regionale l'impatto derivante dalle attività venatorie (IMPATTO 1 e 2) in quest'area è stato ritenuto MINIMO. Tuttavia nella parte di ZPS non ricompresa nei confini dell'omonimo Parco Regionale (ZPS ex Parco) si consigliano le seguenti misure di mitigazione. Vietare il munizionamento a pallini di piombo in prossimità delle zone umide. Posticipare l'addestramento cani almeno dopo la metà di agosto. Inoltre si possono prevedere altre limitazioni tra cui: abolizione delle pre-aperture; divieto di costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento cani.



e ampliamento delle vecchie; divieto di ripopolamenti faunistici se non con soggetti appartenenti alle sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da Zone di Ripopolamento e Cattura, nonché centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica; divieto di attuare la pratica di sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo dei corvidi. Infine si consiglia di posticipare almeno al 30 settembre l'apertura alle specie acquatiche, limitatamente alle zone umide presenti nella ZPS. Nel caso della caccia di selezione è opportuno che ci sia una stretta collaborazione tra la Polizia Provinciale e l'Ente Parco per eventuali segnalazioni di presenza dell'orso. Nel caso sia segnalata la presenza i cacciatori dovranno attenersi alle disposizioni data dalla polizia provinciale.

SIC DOLINE DI OCRE

Il SIC ricade totalmente all'esterno di aree protette e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) risulta ALTO per l'unica specie segnalata che nidifica a terra, ovvero la Tottavilla (*Lullula arborea*). Al fine di ridurre tale impatto si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi.

SIC COLLE DEL RASCITO

Il SIC ricade per il 45% in area protetta e per tale motivo è stato ritenuto MEDIO il rischio legato all'IMPATTO 2 (attività cinofila).

Le specie segnalate all'interno del territorio di tale SIC sono per la maggior parte accomunate dall'utilizzo del terreno come luogo di alimentazione, o nidificazione, o comunque di largo utilizzo per le normali attività vitali, da cui una elevata sensibilità al disturbo legato alla presenza, soprattutto durante i periodi riproduttivi, di animali diversi da quelli tipici degli habitat caratteristici. Al fine di ridurre tale impatto si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi.

SIC MONTE ARUNZO E MONTE AREZZO

Il SIC ricade totalmente all'esterno di aree protette e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) risulta ALTO. La presenza di uccelli nidificanti a terra suggerisce di posticipare l'addestramento cani dopo la metà di agosto. Inoltre, in relazione alla presenza del Grifone (*Gypus fulvus*) segnalato dalla Forestale nei Comuni di: Capistrello, Cappadocia, Castellafiume e Tagliacozzo, si consiglia di vietare il munizionamento a pallini di piombo, non solo nelle aree umide eventualmente presenti nel SIC, ma sull'intero territorio in esso ricompreso.

SIC MONTE SALVIANO

Il SIC ricade per l'84% in area protetta, ma il rischio legato all'attività venatoria è stato ritenuto NULLO. Infatti l'assenza di segnalazioni relative alle specie di importanza comunitaria fa sì che non siano previste particolari misure di mitigazione.

Tuttavia, in relazione alla presenza del Grifone (*Gypus fulvus*) segnalato dalla Forestale nei Comuni di: Avezzano e Capistrello, si consiglia di vietare il munizionamento a pallini di piombo, non solo nelle aree umide eventualmente presenti nel SIC, ma sull'intero territorio in esso ricompreso.

SIC FIUMI GIARDINO-SAGITTARIO-ATERO-SORGENTI DEL PESCARA

Solo il 46% del SIC ricade in area protetta, infatti il rischio legato all'IMPATTO 2 (attività cinofila) è stato ritenuto MEDIO per le specie comunitarie segnalate. Al fine di ridurre tale impatto si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, sebbene in relazione alle specie segnalate nelle schede del formulario regionale non risulta il tipo di IMPATTO 1 (piombo) si consiglia ugualmente di vietare il munizionamento contenente piombo, limitatamente alle zone umide presenti nel sito.

SIC GOLE DEL SAGITTARIO

Il SIC ricade solo per il 33% all'interno di aree protette e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) risulta MEDIO. Tuttavia la grande qualità ambientale, unita all'evidente varietà di specie segnalate ed alla contiguità con il territorio interessato dalla Riserva Naturale Gole del Sagittario, richiede una gestione del sito tale da salvaguardarne l'assetto.



*Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, poiché sono presenti diversi rapaci di notevole importanza conservazionistica, si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo, limitatamente alle zone umide presenti nel sito. Infine si consiglia di vietare la caccia alla Lepre (*Lepus europaeus*) nella zona di sovrapposizione con la Lepre italiana (*Lepus corsicanus*), individuata e scaricabile dal sito della Provincia dell'Aquila. Nel caso della caccia di selezione è opportuno che ci sia una stretta collaborazione tra la Polizia Provinciale e l'Ente Parco per eventuali segnalazioni di presenza dell'orso. Nel caso sia segnalata la presenza i cacciatori dovranno attenersi alle disposizioni data dalla polizia provinciale.*

SIC MONTE GENZANA

Il SIC ricade per il 52% all'interno di aree protette e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) risulta MEDIO.

*Tuttavia la grande qualità ambientale, unita all'evidente varietà di specie segnalate ed alla contiguità con il territorio interessato dalla Riserva Naturale del Monte Genzana e Alto Gizio, richiede una gestione del sito tale da salvaguardarne l'assetto. Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, poiché sono presenti diversi rapaci di notevole importanza conservazionistica si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo, limitatamente alle zone umide presenti nel sito. Infine si consiglia di vietare la caccia alla Lepre (*Lepus europaeus*) nelle due zone di sovrapposizione con la Lepre italiana (*Lepus corsicanus*), accertate dall'ISPRA e scaricabile dal sito della Provincia dell'Aquila. Nel caso della caccia di selezione è opportuno che ci sia una stretta collaborazione tra la Polizia Provinciale e la Riserva regionale per eventuali segnalazioni di presenza dell'orso. Nel caso sia segnalata la presenza i cacciatori dovranno attenersi alle disposizioni data dalla polizia provinciale.*

SIC CERRETE DI MONTE PAGANO E FEUDOZZO

*Il SIC ricade totalmente all'esterno di aree protette e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) risulta ALTO per le uniche due specie segnalate che sono influenzate da questo tipo di impatto, ovvero l'Orso (*Ursus arctos*) e il Lupo (*Canis lupus*). Al fine di ridurre tale impatto si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Nel caso della caccia di selezione è opportuno che ci sia una stretta collaborazione tra la Polizia Provinciale e l'Ente gestore del SIC per eventuali segnalazioni di presenza dell'orso. Nel caso sia segnalata la presenza i cacciatori dovranno attenersi alle disposizioni data dalla polizia provinciale.*

SIC PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO

Il SIC ricade per il 70% in area protetta e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato BASSO.

*Tuttavia la grande qualità ambientale, unita all'evidente varietà di specie segnalate, tra cui spiccano evidentemente l'Orso (*Ursus arctos*), insieme alla contiguità con il territorio interessato dal Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise richiede una gestione del sito tale da salvaguardarne l'assetto.*

Poiché sono presenti diversi rapaci di notevole importanza conservazionistica si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo, limitatamente alle zone umide presenti nel sito.

*In più, anche al di fuori del SIC, in tutta la Zona di Protezione Esterna (ZPE) del PNALM si consiglia di introdurre un'altra serie di limitazioni all'attività venatoria, soprattutto con la finalità di salvaguardia dell'Orso (*Ursus arctos*). Innanzitutto non consentire le pre-aperture. Vietare l'addestramento cani.*

Consentire lo svolgimento di gare cinofile solo fino al 15 marzo, previo parere vincolante della Provincia dell'Aquila e del PNALM. Vietare la pre-apertura e l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria nell'ambito del Comparto Unico Regionale. Vietare qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica.

*Introdurre una serie di limitazioni nell'attività venatoria alle seguenti specie: Cinghiale (*Sus scrofa*), Lepre (*Lepus europaeus*), Volpe (*Vulpes vulpes*) e Coturnice (*Alectoris graeca saxatilis*). In tal senso si può prevedere una limitazione del numero dei cani utilizzati e l'applicazione di forme di caccia meno impattanti*

come la girata (1 solo cane limiere), oppure l'abbattimento in caccia di selezione da postazione fissa (senza cani). Nell'applicazione di tali limitazioni all'interno della ZPE del PNALM si consiglia di applicare una certa



gradualità, in base all'alta o bassa probabilità di presenza dell'Orso (*Ursus arctos*), tenendo conto della seguente relazione: "cartografia per la sperimentazione di forme di prelievo venatorio compatibili con la tutela dell'orso bruno marsicano" - (azione b1 del patom) - relazione tecnica e cartografia - p. ciucci, l. maiorano, m. masi - istituto di ecologia applicata - luglio 2012. Tale lavoro, cui deve far riferimento il CV, definisce una cartografia di probabilità di presenza dell'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos*) che funge da supporto per la valutazione di forme di gestione venatoria maggiormente compatibili con la conservazione della popolazione di orso. A differenza dei modelli di idoneità ambientale precedentemente prodotti per l'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos*), quest'ultimo è basato sui dati di presenza più recenti (2005-2011), raccolti nell'ambito di un recente programma di ricerca, coordinato tra Università di Roma "La Sapienza", Servizio di sorveglianza del PNALM e CFS, all'interno dell'areale centrale di distribuzione della popolazione di Orso (*Ursus arctos*), calibrato sui soli mesi di iperfagia (settembre - novembre), antecedenti il periodo di svernamento e in larga parte coincidenti con il periodo di attività venatoria. La relativa cartografia deriva quindi da un "modello continuo" di distribuzione dell'orso bruno marsicano nel periodo di iperfagia (settembre - novembre). Il territorio in base a tale modello è stato suddiviso in due classi: elevata probabilità di presenza e più bassa probabilità di presenza. Nella terminologia della cartografia quindi le due zone vengono definite come ZPE-C1 (aree ad elevata probabilità di presenza) e ZPE-C2 (aree a più bassa probabilità di presenza). Un'altra area è stata individuata nella zona PATOM, definita ZPC, dove si caccia con la minibraccata (utilizzo massimo di tre cani). Nel caso della caccia di selezione è opportuno che ci sia una stretta collaborazione tra la Polizia Provinciale e l'Ente Parco per eventuali segnalazioni di presenza dell'orso. Nel caso sia segnalata la presenza i cacciatori dovranno attenersi alle disposizioni data dalla polizia provinciale.

SIC MONTE SIRENTE E MONTE VELINO

Il SIC ricade per l'82% in area protetta e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato BASSO.

Tuttavia la grande qualità ambientale, unita all'evidente varietà di specie segnalate, insieme alla contiguità con il territorio interessato dall'omonimo Parco Regionale, richiede una gestione del sito tale da salvaguardarne l'assetto.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Poiché sono presenti diversi rapaci di notevole importanza conservazionistica, si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo, limitatamente alle zone umide presenti nel sito. Inoltre sarebbe opportuno estendere tale divieto, nelle zone maggiormente frequentate dalla specie Grifone (*Gypus fulvus*), che, sebbene non segnalata nei formulari regionali è stata introdotta alcuni anni fa ed ha costituito una popolazione stabile che ha il suo nucleo centrale sul Monte Velino e sulle Montagne della Duchessa (oss. pers.).

Tali zone possono essere meglio definite in base alle segnalazioni della Forestale nei seguenti Comuni: Gagliano Aterno, L'Aquila, Lucoli, Magliano dei Marsi, Massa d'albe e Tornimparte. Nel caso della caccia di selezione è opportuno che ci sia una stretta collaborazione tra la Polizia Provinciale e l'Ente Parco per eventuali segnalazioni di presenza dell'orso. Nel caso sia segnalata la presenza i cacciatori dovranno attenersi alle disposizioni data dalla polizia provinciale.

SIC e ZPS MONTI SIMBRUINI

In quest'area, di notevole pregio naturalistico, coincidono i confini e anche il relativo formulario regionale di un SIC e di una ZPS. Purtroppo la totalità del SIC-ZPS, per la parte relativa alla regione Abruzzo, ricade all'esterno di qualsiasi tipo di area protetta nazionale o regionale. Per questo motivo l'impatto derivante dalle attività venatorie (IMPATTO 1 e 2) è stato ritenuto ALTO e per mitigarlo si consiglia l'adozione delle seguenti misure. Vietare il munizionamento a pallini di piombo in prossimità delle zone umide. Posticipare l'addestramento cani almeno dopo la metà di agosto. Per la salvaguardia dell'Orso (*Ursus arctos*) e del Lupo (*Canis lupus*) introdurre alcune limitazioni temporali allo svolgimento delle braccate alla Volpe (*Vulpes vulpes*) e al Cinghiale (*Sus scrofa*). Inoltre si possono prevedere altre limitazioni tra cui: abolizione delle pre-aperture; divieto di costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento cani e ampliamento delle vecchie; divieto di ripopolamenti faunistici se non con soggetti appartenenti alle sole specie e popolazioni



autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da Zone di Ripopolamento e Cattura, nonché centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica; divieto di attuare la pratica di sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo dei corvidi. Infine si consiglia di posticipare almeno al 30 settembre l'apertura alle specie acquatiche, limitatamente alle zone umide presenti nella ZPS.

In relazione alla presenza del Grifone (*Gypus fulvus*), segnalato dalla Forestale nei Comuni di: Capistrello, Cappadocia, Castellafiume, Pereto e Tagliacozzo, si consiglia di estendere il divieto di munizionamento a pallini di piombo nella porzione di territorio di questi comuni che ricade all'interno del SIC. Nel caso della caccia di selezione è opportuno che ci sia una stretta collaborazione tra la Polizia Provinciale e l'Ente gestore del SIC per eventuali segnalazioni di presenza dell'orso. Nel caso sia segnalata la presenza i cacciatori dovranno attenersi alle disposizioni data dalla polizia provinciale.

SIC MONTE CALVO E COLLE MACCHIALUNGA

Il SIC ricade totalmente all'esterno di aree protette e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) risulta ALTO per le specie segnalate. Al fine di ridurre tale impatto si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi.

LECCETA LITORANEA DI TORINO DI SANGRO E FOCE DEL FIUME SANGRO

Il SIC ricade per il 32% in area protetta e per tale motivo è stato ritenuto MEDIO il rischio legato all'IMPATTO 2 (attività cinofila) relativo alle specie segnalate. Al fine di ridurre tale impatto si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi.

PUNTA ADERCI-PUNTA DELLA PENNA

Il SIC ricade per il 90% in area protetta e per tale motivo è stato ritenuto MINIMO il rischio legato all'IMPATTO 2 (attività cinofila) relativo alle specie segnalate. Al fine di ridurre tale impatto si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi.

BOSCHI RIPARIALI SUL FIUME OSENTO

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza del Nibbio reale (*Milvus milvus*), si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo.

BOSCO DI MOZZAGROGNA

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza del Nibbio bruno (*Milvus migrans*), si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo.

BOSCO PAGANELLO

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate, soprattutto Orso (*Ursus arctos*) e Lupo (*Canis lupus*) si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza del Nibbio reale (*Milvus milvus*), si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo. Nel caso della caccia di selezione è opportuno che ci sia una stretta collaborazione tra la Polizia Provinciale e l'Ente gestore del SIC per eventuali segnalazioni di presenza dell'orso. Nel caso sia segnalata la presenza i cacciatori dovranno attenersi alle disposizioni data dalla polizia provinciale.



GESSI DI GESSOPALENA

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

*Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza del Nibbio reale (*Milvus milvus*), si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo. Nel caso della caccia di selezione è opportuno che ci sia una stretta collaborazione tra la Polizia Provinciale e l'Ente gestore del SIC per eventuali segnalazioni di presenza dell'orso. Nel caso sia segnalata la presenza i cacciatori dovranno attenersi alle disposizioni data dalla polizia provinciale.*

GINEPRETI A JUNIPERUS MACROCARPA E GOLE DEL TORRENTE RIO SECCO

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, poiché sono presenti diversi rapaci di notevole importanza conservazionistica si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo.

LECCETA DI CASOLI E BOSCO DI COLLEFORESTE

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

*Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate, tra cui si evidenzia il Lupo (*Canis lupus*) si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza del Nibbio reale (*Milvus milvus*), si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo.*

ABETINA DI CASTIGLIONE MESSER MARINO

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

*Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate, tra cui si evidenzia il Lupo (*Canis lupus*) si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza del Nibbio reale (*Milvus milvus*) e dell'Astore (*Accipiter gentilis*), si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo.*

MONTE SORBO (MONTI FRENTANI)

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

*Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate, tra cui si evidenzia il Lupo (*Canis lupus*) si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza del Nibbio reale (*Milvus milvus*) e del Nibbio bruno (*Milvus migrans*), si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo.*

GESSI DI LENTELELLA

*Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) è risultato ALTO. Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sull'unica specie comunitaria segnalata, ovvero il Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*) si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi.*

FIUME TRIGNO (MEDIO E BASSO CORSO)

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO. Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate si consiglia di posticipare il periodo di



addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza del Nibbio reale (*Milvus milvus*) e del Nibbio bruno (*Milvus migrans*), si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo.

MONTI FRENTANI E FIUME TRESTE

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate, tra cui si evidenzia il Lupo (*Canis lupus*) si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza del Nibbio reale (*Milvus milvus*) e del Nibbio bruno (*Milvus migrans*), si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo, limitatamente alle zone umide presenti nel sito e anche al di fuori del SIC, in corrispondenza del vicino dormitorio di Nibbio reale (*Milvus milvus*) segnalato dallo studio: "Il Nibbio reale in Abruzzo"; autori: WWF, CISO e SOA e coordinato da Augusto De Sanctis.

MONTE PALLANO E LECCETA D'ISCA D'ARCHI

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate, tra cui si evidenzia il Lupo (*Canis lupus*) si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza del Nibbio reale (*Milvus milvus*) e del Nibbio bruno (*Milvus migrans*), si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo, limitatamente alle zone umide presenti nel sito e anche al di fuori del SIC, in corrispondenza del vicino dormitorio di Nibbio reale (*Milvus milvus*) segnalato dallo studio: "Il Nibbio reale in Abruzzo"; autori: WWF, CISO e SOA e coordinato da Augusto De Sanctis.

ABETINA DI ROSELLO E CASCADE DEL RIO VERDE

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate, soprattutto Orso (*Ursus arctos*) e Lupo (*Canis lupus*) si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza di numerosi rapaci di notevole importanza conservazionistica, si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo. Nel caso della caccia di selezione è opportuno che ci sia una stretta collaborazione tra la Polizia Provinciale e l'Ente gestore del SIC per eventuali segnalazioni di presenza dell'orso. Nel caso sia segnalata la presenza i cacciatori dovranno attenersi alle disposizione data dalla polizia provinciale.

GOLE DI PENNADOMO E TORRICELLA PELIGNA


Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza del Nibbio reale (*Milvus milvus*) e del Pellegrino (*Falco peregrinus*), si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo, limitatamente alle zone umide presenti nel sito.

LAGO DI SERRANELLA E COLLINE DI GUARENNA

Il SIC ricade solo per il 27% all'interno di un'area protetta e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza di numerosi rapaci di notevole importanza conservazionistica, si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo, limitatamente alle zone umide presenti nel sito.




SEZIONE III
CONSIDERAZIONI SULL'ISTRUTTORIA

Si suggeriscono le seguenti misure prescrittive;

1. Nel rispetto delle indicazioni della CE che con nota del 03/10/2011 richiama le regioni italiane a seguire i pareri dell'ISPRA in modo da evitare possibili problemi nell'applicazione della Direttiva Uccelli, si ritiene necessario adeguare il Calendario Venatorio con il completo recepimento delle indicazioni (tutti i suggerimenti tecnici e le prescrizioni) del parere dell'ISPRA pervenuto al Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca in data 31/05/2017 con prot. N. 26737/T - A11.
2. Il calendario venatorio in oggetto dovrà essere adeguato e dare indicazione delle prescrizioni, buone pratiche e divieti previsti dalle misure di Conservazione generali di SIC e ZPS e sito specifiche approvate con DGR n. 279/2017 e di tutte le successive integrazioni e modifiche;
3. Si dovrà dare evidenza sulla pagina istituzionale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ai fini di una loro completa conoscenza ed immediato recepimento, delle misure Sito specifiche dei Siti Natura 2000, che saranno di volta in volta approvate dalla Giunta regionale;
4. Si dovranno applicare, salvo diversa indicazione più restrittiva di ISPRA o CCR VIA, le previsioni contenute nel Decreto Ministeriale sulle ("Misure di Conservazione valide per tutte le ZPS") adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 451 del 24/08/2010;
5. Relativamente ai periodi di caccia per la beccaccia il CV è difforme dalle indicazioni di ISPRA, (chiusura al 31 dicembre) si ritiene pertanto di uniformare, almeno all'interno dei Siti Natura 2000, il CV alle suddette indicazioni fissando la chiusura al 31 dicembre;
6. Per i periodi di caccia al tordo sassello si applichino, almeno all'interno dei Siti Natura 2000, le sentenze del Consiglio di Stato 8713/8714 - 2016 (chiusura al 10 gennaio);
7. Sarà resa disponibile nei siti Internet delle Province e degli ATC la pubblicazione del TAR Abruzzo http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rapporto_158_2012_rev2.pdf inerente i rischi di avvelenamento da piombo per persone ed animali;
8. I ripopolamenti all'interno di SIC e ZPS dovranno essere effettuati secondo le indicazioni delle Norme generali di Salvaguardia approvate con DGR 279 del 2017;
9. I piani di gestione faunistica e venatoria, i piani di selezione (punto 4 del CV) e tutti gli strumenti specifici eventualmente necessari per l'attuazione di quanto previsto dal calendario 2017-2018, qualora interessino in maniera diretta o indiretta specie tutelate a livello comunitario o aree Natura 2000, dovranno essere sottoposti alle procedure di cui al DPR 357/97 e s.m.i. oltre che osservare le indicazioni delle misure di conservazione specifiche e generali dei Siti Natura 2000; (nota Ispra all. 3, p.to 3);
10. Al fine di tutelare le popolazioni di nibbio bruno, nibbio reale e grifone si propone di estendere il divieto di utilizzo di munizioni di piombo all'interno dell'IBA 115 e nei comuni di presenza del grifone così come indicati nel CV;



11. Sarà resa disponibile la visione del perimetro dell'IBA 115 nei siti internet delle Province e degli ATC interessati;
12. La caccia al cinghiale (in girata), nei territori di presenza dei dormitori di nibbio reale, ricadenti nei comuni di: Torricella Peligna, Atesa, Roccaspinalveti, Carpineto Sinello, S. Buono e Cupello, terminerà alle ore 14:30;
13. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia in SIC (ZSC), ZPS, è vietata prima dell'apertura della caccia e dopo la chiusura così come normato dalle misure di Conservazione;
14. Lo svolgimento di gare cinofile in SIC (ZSC), ZPS è possibile solo tra il 12 settembre e il 15 marzo, previa VINCA favorevole e autorizzazione dell'Ente Gestore del SIC o ZPS (con Orso in Formulario sono anche esclusi i mesi di ottobre-novembre e marzo);
15. Nelle aree PATOM i periodi di caccia alla lepre devono coincidere con quelli del cinghiale e non è consentito l'utilizzo di più di un cane per cacciatore;
16. Nei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) è vietata la caccia alle specie SPEC1 (Coturnice, Tortora, Pavoncella, Moriglione);
17. E' vietato eseguire censimenti/monitoraggi con cani nei Siti ove vi sia l'Orso e/o la Coturnice in Formulario (riferimento: [ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_maggio2017/schede_mappe/Abruzzo/](http://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_maggio2017/schede_mappe/Abruzzo/)).
18. Al "Capo C", punto 2 "Attività Venatoria nelle Aree SIC", punto a. il titolo del "Capo C" deve fare riferimento a "Siti Natura 2000";
19. All'elenco di cui al "Capo C", punto 2 "Attività Venatoria nelle Aree SIC", punto a), sono aggiunte le ZPS: IT7110207 Monti Simbruini, IT7110130 Parco Sirente - Velino (per le quali sono attuate le medesime modalità di caccia previste per la Zona ZPE C1 del PNALM) e ZPS IT7120132 "Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise"; ai SIC individuati con il codice IT7110206 sono sostituiti dal SIC IT7110206 "Parco Nazionale d'Abruzzo", ed i SIC individuati con il codice IT7110207 sono sostituiti dal SIC "Monti Simbruini". Si aggiungono i SIC in cui l'Orso è presente da Formulario o secondo le misure di conservazione sito-specifiche (DPR 279/2017 e successive integrazioni), compresi quelli ricadenti in area PATOM ma in ZPC (SIC IT110099 "Gole del Sagittario"; SIC IT110100 "Monte Genzana", SIC IT110204 "Majella sud ovest")
20. Al punto b. di cui al "Capo C", punto 2 "Attività Venatoria nelle Aree SIC" si specifica che la presenza del Lanario e/o del Falco Pellegrino si intende accertata nei Siti Natura 2000 in cui le specie sono elencate in Formulario o nelle misure di conservazione Sito-Specifiche pertanto l'elenco è integrato con i seguenti Siti Natura 2000: SIC IT7130105 "Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara" e SIC IT7120083 "Calanchi di Atri";
21. Si specifica che le zone di presenza dell'Orso sono intese come tutte le aree PATOM e tutti i Siti N2000 con Orso in Formulario o elencato nelle misure di conservazione sito-specifiche (DGR 279/2017 e successive modifiche o integrazioni).



22. E' vietata nei SIC (ZSC) e ZPS con la specie Orso in Formulario (Capo C punto 2a del CV) e nelle zone PATOM la caccia collettiva al cinghiale con l'utilizzo di più di un cane ("minibraccata");
23. Al Capo C) punto 3: è vietata la caccia nelle aree poste in vicinanza delle tane di svernamento dell'Orso segnalate dal PNALM *o da altro Ente Gestore*.
24. Così come suggerito dal proponente, al di fuori del SIC ed in tutta la Zona di Protezione Esterna (ZPE) del PNALM, sono introdotte le seguenti limitazioni:
- Vietare l'addestramento cani;
 - Consentire lo svolgimento di gare cinofile solo fino al 15 marzo previo parere vincolante della Provincia dell'Aquila e del PNALM;
 - Vietare l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria nell'ambito del Comparto Unico Regionale
 - Nelle zone ZPE PATOM limitare a 1 solo cane limiere (punto a Capo C) (almeno nelle zone ZPE-C1);
25. Per quanto riguarda le modalità di caccia al cinghiale si ritiene necessario valutare le indicazioni di ISPRA con particolare riferimento alla ZPC del PATOM e, in senso più ampio, della tutela dell'orso marsicano.

Referenti della Direzione


Titolare Istruttoria:

Ing. Erika Galcotti

Gruppo di lavoro istruttorio

Dr. Pierluigi Centore

Dott.ssa Serena Ciabò



**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE****Giudizio n° 2807 del 25/07/2017****Prot n° 2017018063 del 06/07/2017****Ditta proponente** Dipartimento Politiche dello Sviluppo rurale e della pesca**Oggetto** Calendario venatorio 2017 2018**Comune dell'intervento** vari **Località varie****Tipo procedimento** VALUTAZIONE DI INCIDENZA ai sensi del D.P.R. 357/97 (e successive modifiche e integrazioni)**Tipologia progettuale****Presenti (in seconda convocazione)**

Direttore	dott. V. Rivera
Dirigente Servizio Tutela Val. Paesaggio e VIA	ing. D. Longhi
Dirigente Servizio Governo del Territorio	arch. B. Celupica
Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria	dott. D. Ciamponi (delegato)
Dirigente Servizio Politiche del Territorio	dott.ssa I. Flacco
Dirigente Politiche Forestali:	
Dirigente Servizio Affari Giuridici e Legali	
Segretario Gen. Autorità Bacino	
Direttore ARTA	dott.ssa Di Crocch (delegata)
Dirigente Servizio Rifiuti:	
Dirigente delegato della Provincia.	
Dirigente Genio Civile AQ-TE	ing. G. Ruscitti
Dirigente Genio Civile CH-PE	
Esperti esterni in materia ambientale	

avv. M. Pellegrini

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. **439** del **11 AGO. 2017**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Varanza)
BADIA LUIGIANO**Relazione istruttoria**

Si veda documentazione allegata.

Istruttore

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta Dipartimento Politiche dello Sviluppo rurale e della
pescaLa presente copia è
conforme all'originale
e si compone di n°.....

Pagina 1





GIUNTA REGIONALE

per l'intervento avente per oggetto:
 Calendario venatorio 2017 2018
 da realizzarsi nel Comune di vari

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio.

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE**FAVOREVOLE CON LE PRESCRIZIONI SEGUENTI**

E' accolto il riesame dei seguenti punti indicati nella richiesta di revisione del Giudizio V.Inc.A. n. 2795/2017 inoltrata da parte dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo rurale e della pesca, come segue:

- lo svolgimento di gare cinofile in SIC (ZSC) e ZPS è possibile solo previa VINCA favorevole e autorizzazione dell'Ente gestore del SIC o ZPS;
- per la caccia alla lepore nelle aree PATOM (ZPE e ZPC) restano le indicazioni come da Calendario venatorio 2017/2018;
- relativamente all'attività di censimento e monitoraggio delle specie con i cani all'interno delle aree SIC restano le indicazioni come da Calendario venatorio 2017/2018, con la prescrizione di ottenere il parere favorevole dell'Ente gestore;
- l'attività di caccia in minibraccata deve essere autorizzata dall'Ente gestore dell'area SIC o ZPS (Punti 13 e 15 della proposta di revisione avanzata dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo rurale e della pesca).

I presenti si esprimono all'unanimità.

dott. V. Rivera

ing. D. Longhi

arch. B. Celupica

dott. D. Ciamponi (delegato)

dott.ssa I. Flacco

ing. G. Ruscitti

dott.ssa Di Croce (delegata)

avv. M. Pellegrini

dott.ssa B. Togna

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle o immobili a cura del soggetto deputato.





**Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica
Progetto**


**Valutazione di Incidenza - V.I.
Calendario venatorio 2017/2018**

Oggetto dell'intervento:	Calendario venatorio 2017/2018
Descrizione del progetto:	
Azienda Proponente:	Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della pesca.

Localizzazione del progetto	
Comune:	<i>Vari</i>
Provincia:	<i>tutte</i>
Altri Comuni Interessati:	

Definizione procedura	
L'intervento e' sottoposto alla procedura di A.I.A. ai sensi del D.lgs.152/06 e ss. mm. e ii.:	
L'intervento è sottoposto a Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA):	si
L'intervento VINCA è di competenza regionale? :	si
La procedura prevede il N.O.BB.AA. ;	
L'intervento NOBBAA è di competenza regionale?:	
Ricade in un'area protetta:	
E' un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004:	
art. 142 del D.Lgs. 42/04:	
Categoria degli allegati III e IV:	

Referenti della Direzione	
Titolare Istruttoria VIA:	ing. Erika Galeotti
Assistente tecnico:	dr. Pierluigi Centore
	dr.ssa Serena Ciabò





Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione di Incidenza - V.I.
Calendario venatorio 2017/2018

Con nota n. RA/126123/17 del 11/05/2017 il Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della pesca ha inviato il calendario venatorio per l'esame di cui alle Direttive del DPR 357/97 e ss.mm.ii.

Con giudizio n. 2795 del 22/06/2017 il CCR VIA ha espresso parere favorevole con le prescrizioni seguenti:

1. Il calendario venatorio in oggetto dovrà essere adeguato e dare indicazione delle prescrizioni, buone pratiche e divieti previsti dalle misure di Conservazione generali di SIC e ZPS e sito specifiche approvate con DGR n. 279/2017 e di tutte le successive integrazioni e modifiche;
2. Si dovrà dare evidenza sulla pagina istituzionale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ai fini di una loro completa conoscenza ed immediato recepimento, delle misure Site specifiche dei Siti Natura 2000, che saranno di volta in volta approvate dalla Giunta regionale;
3. Relativamente ai periodi di caccia per la beccaccia il CV è difforme dalle indicazioni di ISPRA, (chiusura al 31 dicembre) si ritiene pertanto di uniformare, all'interno dei Siti Natura 2000, il CV alle suddette indicazioni fissando la chiusura al 31 dicembre;
4. Per i periodi di caccia al tordo sassello si applichino, all'interno dei Siti Natura 2000, le sentenze del Consiglio di Stato 8713/8714 – 2016 (chiusura al 10 gennaio);
5. Sarà resa disponibile nei siti Internet delle Province e degli ATC la pubblicazione del TAR Abruzzo http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rapporto_158_2012_rev2.pdf inerente i rischi di avvelenamento da piombo per persone ed animali;
6. Al fine di tutelare le popolazioni di nibbio bruno, nibbio reale si propone di estendere il divieto di utilizzo di munizioni di piombo nei SIC presenti all'interno dell'IBA 115;
7. Sarà resa disponibile la visione del perimetro dell'IBA 115 e dei SIC ad essa interni nei siti internet degli ATC interessati;
8. La caccia al cinghiale, nelle forme collettiva, nei territori di presenza dei dormitori di nibbio reale, ricadenti nei comuni di: Torricella Peligna, Atesa, Roccaspinalveti, Carpineto Sinello, S. Buono e Cupello, terminerà alle ore 14:30;
9. Lo svolgimento di gare cinofile in SIC (ZSC), ZPS è possibile solo previa VINCA favorevole e autorizzazione dell'Ente Gestore del SIC o ZPS (con Orso in Formulario sono anche esclusi i mesi di ottobre-novembre e marzo);
10. Nelle aree PATOM la caccia alla lepore è consentita al massimo con due cani per muta;
11. Nei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) è vietata la caccia alle specie SPEC1 (Coturnice, Tortora, Pavoncella, Moriglione). La caccia nei siti Natura 2000 alla coturnice è consentita solo previa dichiarazione di sostenibilità degli abbattimenti da parte di ISPRA.
12. E' vietato eseguire censimenti/monitoraggi con cani nei Siti ove vi sia l'Orso in Formulario;
13. Al "Capo C", punto 2 "Attività Venatoria nelle Aree SIC", punto a. il titolo del "Capo C" deve fare riferimento a "Siti Natura 2000";
14. Al punto b. di cui al "Capo C", punto 2 "Attività Venatoria nelle Aree SIC" si specifica che la presenza del Lanario e/o del Falco Pellegrino si intende accertata nei Siti Natura 2000 in cui le specie sono elencate in Formulario o nelle misure di conservazione Site-Specifiche pertanto l'elenco è integrato con i seguenti Siti Natura 2000: SIC IT7130105 "Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara" e SIC IT7120083 "Calanchi di Atri";
15. E' vietata nei SIC (ZSC) e ZPS con la specie Orso in Formulario (Capo C punto 2a del CV) e nelle zone PATOM la caccia collettiva al cinghiale con l'utilizzo di più di un cane ("minibraccata");





16. Al Capo C) punto 3: è vietata la caccia nelle aree poste in vicinanza delle tane di svernamento dell'Orso segnalate dal PNALM o da altro Ente Gestore.
17. Così come suggerito dal proponente, al di fuori del SIC ed in tutta la Zona di Protezione Esterna (ZPE) del PNALM, sono introdotte le limitazioni indicate a pag. 94 dello Studio di Vinca, Paragrafo "SIC Parco Nazionale d'Abruzzo";
18. Si ritiene opportuno che il proponente valuti le indicazioni relative alla modalità di caccia al cinghiale proposte dall'ISPRA con nota n. 26737/T ALL: del 31/05/2017 (pag. 4) con particolare riferimento alle attività venatorie nella ZPE e ZPC.

A seguito di detto parere il Dipartimento Politiche dello Sviluppo rurale e della pesca ha inviato la nota n. 0180630 del 06/07/2017 con la quale si chiede la revisione del giudizio sopra richiamato relativamente alle seguenti misure prescrittive per le motivazioni di sotto riportate:

Punto 4) per i periodi di caccia al tordo sassello si applicano all'interno dei siti natura 2000, le sentenze del consiglio di stato 8713/8714-2016 (chiusura al 10 gennaio).

La sentenza del Consiglio di Stato (su ricorso inoltrato dalle associazioni venatorie contro il decreto monocratico emesso dal TAR, relativo al ricorso delle associazioni ambientaliste sul CV 2016-2017), fa riferimento al parere ISPRA espresso sul Cv 2016-2017, dove l'Istituto a pag. 3 indicava come data di chiusura della caccia ai tordidi la data del 10 gennaio. Invece nel parere espresso sul calendario CV 2017-2018, nel quale la Regione ha previsto come data di chiusura il 20 gennaio 2017, l'ISPRA non ha sollevato alcuna obiezione. La posizione dell'ISPRA sulla data di chiusura della caccia ai tordi (spostamento dal 10 al 20 gennaio) è stata rivista con nota 12006/A4 C del 13.03.2017, indirizzata al Ministero dell'Ambiente ed allegata al parere sul calendario venatorio.

Punto 9) lo svolgimento di gare cinofile in SIC (ZSC) e ZPS è possibile solo previa VINCA favorevole e autorizzazione dell'Ente gestore del SIC o ZPS (con orso in formulario sono anche esclusi i mesi di ottobre-novembre e marzo).

Nel mese di marzo, nel territorio della fazione di Frattura Vecchia - comune di Scanno (area che ricade all'interno di un SIC con orso in formulario), ogni anno si svolge una delle gare cinofile internazionali più importanti organizzate dall'ENCI: il trofeo "Saladini Pilastri". Con la prescrizione del punto 9) la gara potrà essere organizzata. Si precisa che l'Ente organizzatore ogni anno effettua la VINCA e chiede il parere al PNALM (l'area ricade anche in ZPE) e all'ISPRA.

Punto 10) nelle aree PATOM (ZPE e ZPC) la caccia alla lepre è consentita al massimo con due cani per muta.

Non si comprende la prescrizione in quanto alla let. a) del punto 1) del capo c), è già prevista la caccia alla lepre con una coppia di cani. La caccia con quattro cani (muta) è possibile solo nel caso la muta sia in possesso del brevetto rilasciato dall'ENCI. In tal caso i cani sono soggetti abilitati che vanno solo sulla lepre e non seguono altri animali. Inoltre, il lavoro della muta rispetto alla coppia, è più rapido nello scovo della lepre e l'azione di "disturbo", sul territorio, è di gran lunga inferiore rispetto alla caccia con due cani. Abbattuta la lepre, il cacciatore con la muta termina l'azione di caccia poiché il CV prevede che può essere prelevato un solo capo giornaliero.





Punto 12) E' vietato eseguire censimenti/monitoraggio con cani nei siti ove vi sia l'orso in formulario.

La caccia alla coturnice è esercitata nei solo distretti individuati dagli ATC e approvati dall'ISPRA.

Gran parte dei distretti degli ATC di Sulmona ed Avezzano, ricadono nei siti SIC con orso in formulario (vedi cartine allegate). Il prelievo viene effettuato in base a dei piani d'abbattimento approvati dall'Istituto. Per redigere tali piani è necessario censire le popolazioni con i cani. Il piano d'azione nazionale per la coturnice, redatto dall'ISPRA e dal Ministero dell'Ambiente, prevede che il monitoraggio venga svolto in due periodi dell'anno e con modalità differenti:

- censimento primaverile al canto con l'utilizzo di richiami acustici;
- censimento estivo con l'ausilio dei cani da ferma.

Si precisa che i censimenti con i cani si svolgono nel periodo fine agosto-inizi settembre. Inoltre, per ogni unità di gestione individuata all'interno dei distretti, sono previste massimo tre giornate di censimento ed operano massimo due cacciatori con due cani per giornata.

Con il divieto del punto 12) non è più possibile cacciare la coturnice in Abruzzo.

Punto 13) "Al capo C", punto 2 "attività Venatoria nelle aree SIC", punto a. il titolo del "capo C" deve fare riferimento a "Siti natura 2000".

La lett. a) del punto 2) del capo C), prevede che nei siti SIC elencati di presenza dell'Orso, la caccia è consentita con le stesse modalità previste per la zona ZPE C1 del PNALM. Il Giudizio VINCA facendo riferimento ai siti di natura 2000 (SIC e ZPS) di fatto ha inglobato anche la Valle Subequana che è una ZPS. In tale zona, quindi, la caccia al cinghiale è consentita con un solo cane abilitato ENCI.

Sia l'ISPRA nel parere al CV, che l'Autorità di gestione del PATOM, non hanno dato alcuna indicazione per l'area in questione. Nel modello di idoneità ambientale della cartografia PATOM, predisposta dall'Università della Sapienza di Roma su incarico del Ministero dell'Ambiente, risulta che 80% dell'area ricade in valori di idoneità nulli. Nella cartografia del PRSV del 2017 sono individuati solo alcuni punti di presenza dell'Orso. Tuttavia considerato l'interesse conservazionistico della specie è possibile adottare nel CV la seguente prescrizione: "nelle aree dove il PRVS segnala la presenza dell'Orso, l'ATC dispone che la caccia al cinghiale deve essere esercitata con un solo cane". Si precisa inoltre che per abilitare un cane occorrono circa due anni e che in commercio difficilmente si trovano cani già abilitati.

Punto 15) E' vietata nei SIC (ZSC) e ZPS con la specie Orso in formulario (capo C punto 2 let.a del CV) e nelle zone Patom la caccia collettiva al cinghiale con l'utilizzo di più di un cane ("minibraccata").

Con questa prescrizione si ribadisce quanto già detto nel punto 13 e si elimina inoltre anche la minibraccata con tre cani nella ZPC. Nel CV è stato previsto che dal 15 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018, periodo in cui l'orso è in fase di svernamento (letargo), la caccia al cinghiale nella ZPC è possibile attuarla anche con tre cani. L'ISPRA, nel proprio parere, riporta che anche in quest'area deve essere effettuata la girata. Per discostarci dal parere dell'Istituto, nel calendario sarà aggiunta la seguente frase: "qualora il PNALM nella ZPC segnala la presenza di Orso, l'ATC dovrà sospendere la minibraccata". Il PNALM, nel parere espresso sul VINCA, non ha fatto alcun riferimento alla minibraccata.





OSSERVAZIONI PERVENUTE:

In riferimento al CV 2017/2018 sono pervenute le osservazioni di seguito riportate per la cui consultazione si rimanda ai documenti integrali allegati alla presente.

Salviamo l'Orso, ALTURA, LIPU Onlus, prot. n. 0165939 del 20/06/2017

Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, prot. n.0003705/2017 del 21/06/2017

Parco Naturale Regionale Sirente Velino, prot. n. 0167696 del 22/06/2017

WWF, prot. n. 0167454 del 22/06/2017

Referenti della Direzione


Titolare Istruttoria VIA: ing. Erika Galeotti

Assistente tecnico:

dr. Pierluigi Centore

dr.ssa Serena Ciabò







GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo – Avezzano (AQ) -

Ufficio : *Coordinamento e gestione del prelievo venatorio ed implementazione dell'osservatorio faunistico regionale*

Prot. N. RA/0179973/17

Avezzano, li 06-07-2017

Al Sig. Direttore Generale dr. Vincenzo Rivera
email: vincenzo.rivera@regione.abruzzo.it

Al Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale
Ing. Domenico Longhi
email: domenico.longhi@regione.abruzzo.it

Oggetto: calendario venatorio 2017-2018. Richiesta di revisione del giudizio VINCA n. 2795/2017.

In riferimento a quanto riportato nel giudizio VINCA n. 2795/2017, relativo al calendario venatorio regionale 2017-2018, si chiede di riesaminare alcuni punti di seguito elencati, per le motivazioni in essi riportate.

Punto 4) per i periodi di caccia al tordo sassello si applicano all'interno dei siti natura 2000, le sentenze del consiglio di stato 8713/8714-2016 (chiusura al 10 gennaio).

La sentenza del Consiglio di Stato (su ricorso inoltrato dalle associazioni venatorie contro il decreto monocratico emesso dal TAR, relativo al ricorso delle associazioni ambientaliste sul CV 2016-2017), fa riferimento al parere ISPRA espresso sul Cy 2016-2017, dove l'Istituto a pag. 3 indicava come data di chiusura della caccia ai turdidi la data del 10 gennaio. Invece nel parere espresso sul calendario CV 2017-2018, nel quale la Regione ha previsto come data di chiusura il 20 gennaio 2017, l'ISPRA non ha sollevato alcuna obiezione. La posizione dell'ISPRA sulla data di chiusura della caccia ai tordi (spostamento dal 10 al 20 gennaio) è stata rivista con nota 12006/A4 C del 13.03.2017, indirizzata al Ministero dell'Ambiente ed allegata al parere sul calendario venatorio.

Punto 9) lo svolgimento di gare cinofile in SIC (ZSC) e ZPS è possibile solo previa VINCA favorevole e autorizzazione dell'Ente gestore del SIC o ZPS (con orso in formulario sono anche esclusi i mesi di ottobre-novembre e marzo).

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **439** del **11 AGO 2017**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Varozza)
BADIA LUIGIANA

P.zza Torlonia 91 - 67051 AVEZZANO (AQ) -
Tel 0863/5021 Fax 0863/502406
e-mail: dpd023@regione.abruzzo.it
PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it



La presente copia è
fotocopia dell'originale
in numero di n° **439**





GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo – Avezzano (AQ) -

Ufficio : *Coordinamento e gestione del prelievo venatorio ed implementazione dell'osservatorio faunistico regionale*

Nel mese di marzo, nel territorio della fazione di Frattura Vecchia - comune di Scanno (area che ricade all'interno di un SIC con orso in formulario), ogni anno si svolge una delle gare cinofile internazionali più importanti organizzate dall'ENCI: il trofeo "Saladini Pilastri". Con la prescrizione del punto 9) la gara potrà essere organizzata. Si precisa che l'Ente organizzatore ogni anno effettua la VINCA e chiede il parere al PNALM (l'area ricade anche in ZPE) e all'ISPRA.

Punto 10) nelle aree PATOM (ZPE e ZPC) la caccia alla lepre è consentita al massimo con due cani per muta.

Non si comprende la prescrizione in quanto alla let. a) del punto 1) del capo c), è già prevista la caccia alla lepre con una coppia di cani. La caccia con quattro cani (muta) è possibile solo nel caso la muta sia in possesso del brevetto rilasciato dall'ENCI. In tal caso i cani sono soggetti abilitati che vanno solo sulla lepre e non seguono altri animali. Inoltre, il lavoro della muta rispetto alla coppia, è più rapido nello scovo della lepre e l'azione di "disturbo", sul territorio, è di gran lunga inferiore rispetto alla caccia con due cani. Abbattuta la lepre, il cacciatore con la muta termina l'azione di caccia poiché il CV prevede che può essere prelevato un solo capo giornaliero.

Punto 12) E' vietato eseguire censimenti/monitoraggio con cani nei siti ove vi sia l'orso in formulario.

La caccia alla coturnice è esercitata nei solo distretti individuati dagli ATC e approvati dall'ISPRA. Gran parte dei distretti degli ATC di Sulmona ed Avezzano, ricadono nei siti SIC con orso in formulario (vedi cartine allegate). Il prelievo viene effettuato in base a dei piani d'abbattimento approvati dall'Istituto. Per redigere tali piani è necessario censire le popolazioni con i cani. Il piano d'azione nazionale per la coturnice, redatto dall'ISPRA e dal Ministero dell'Ambiente, prevede che il monitoraggio venga svolto in due periodi dell'anno e con modalità differenti:

- censimento primaverile al canto con l'utilizzo di richiami acustici;
- censimento estivo con l'ausilio dei cani da ferma.

Si precisa che i censimenti con i cani si svolgono nel periodo fine agosto-inizi settembre. Inoltre, per ogni unità di gestione individuata all'interno dei distretti, sono previste massimo tre giornate di censimento ed operano massimo due cacciatori con due cani per giornata.

Con il divieto del punto 12) non è più possibile cacciare la coturnice in Abruzzo.

Punto 13) "Al capo C", punto 2 "attività Venatoria nelle aree SIC", punto a. il titolo del "capo C" deve fare riferimento a "Siti natura 2000".



P.zza Torlonia 91 - 67051 AVEZZANO (AQ) -

Tel 0863/5021 Fax 0863/502406

e-mail: dpd023@regione.abruzzo.it

PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo – Avezzano (AQ) -

Ufficio : *Coordinamento e gestione del prelievo venatorio ed implementazione dell'osservatorio faunistico regionale*

La lett. a) del punto 2) del capo C), prevede che nei siti SIC elencati di presenza dell'Orso, la caccia è consentita con le stesse modalità previste per la zona ZPE C1 del PNALM. Il Giudizio VINCA facendo riferimento ai siti di natura 2000 (SIC e ZPS) di fatto ha inglobato anche la Valle Subequana che è una ZPS. In tale zona, quindi, la caccia al cinghiale è consentita con un solo cane abilitato ENCI.

Sia l'ISPRA nel parere al CV, che l'Autorità di gestione del PATOM, non hanno dato alcuna indicazione per l'area in questione. Nel modello di idoneità ambientale della cartografia PATOM, predisposta dall'Università della Sapienza di Roma su incarico del Ministero dell'Ambiente, risulta che 80% dell'area ricade in valori di idoneità nulli. Nella cartografia del PRSV del 2017 sono individuati solo alcuni punti di presenza dell'Orso. Tuttavia considerato l'interesse conservazionistico della specie è possibile adottare nel CV la seguente prescrizione: " nelle aree dove il PRVS segnala la presenza dell'Orso, l'ATC dispone che la caccia al cinghiale deve essere esercitata con un solo cane". Si precisa inoltre che per abilitare un cane occorrono circa due anni e che in commercio difficilmente si trovano cani già abilitati.

Punto 15) E' vietata nei SIC (ZSC) e ZPS con la specie Orso in formulario (capo C punto 2 let.a del CV) e nelle zone Patom la caccia collettiva al cinghiale con l'utilizzo di più di un cane ("minibraccata").

Con questa prescrizione si ribadisce quanto già detto nel punto 13 e si elimina inoltre anche la minibraccata con tre cani nella ZPC.

Nel CV è stato previsto che dal 15 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018, periodo in cui l'orso è in fase di svernamento (letargo), la caccia al cinghiale nella ZPC è possibile attuarla anche con tre cani. L'ISPRA, nel proprio parere, riporta che anche in quest'area deve essere effettuata la girata.

Per discostarci dal parere dell'Istituto, nel calendario sarà aggiunta la seguente frase: "*qualora il PNALM nella ZPC segnala la presenza di Orso, l'ATC dovrà sospendere la minibraccata*".

Il PNALM, nel parere espresso sul VINCA, non ha fatto alcun riferimento alla minibraccata.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACAT
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dr. Antonio Di Paolo



P.zza Torlonia 91 – 67051 AVEZZANO (AQ) –
Tel 0863/5021 Fax 0863/502406
e-mail: dpd023@regione.abruzzo.it
PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it

